

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.	PAG.
		LATORRE: Danni della grandine a Laterza (Taranto). (3135) 22343
ALMIRANTE: Istituzione di un recapito postale in alcune località della provincia di Frosinone. (3348) 22331		LEONE MARCHESANO: Pressione fiscale sull'industria conserviera ittica di Sciacca. (2842) 22344
ALMIRANTE: Pensioni ai lavoratori infortunati sul lavoro in Germania. (3312) 22331		LIGUORI: Corresponsione ai marittimi dell'aumento delle pensioni. (3339) 22345
ALMIRANTE: Passaggio dei custodi delle carceri mandamentali nel ruolo degli impiegati statali. (3416) 22332		LUCIFREDI: Accertamento dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio. (2878) 22345
ALMIRANTE: Indagini relative all'uccisione di Ettore Muti. (3454) 22332		MANNIRONI: Funzionamento del Banco di Sardegna. (3361) 22345
ARIOSTO: Licenziamenti negli stabilimenti I. R. I. (3330). 22332		MELIS: Licenziamenti nell'Azienda Carboni Italiana. (2971) 22346
BETTIOL FRANCESCO: Trasferimento all'estero di impianti industriali. (3085) 22333		MONTINI: Adozione del franco molino per il grano di produzione nazionale. (3338) 22347
BIAGIONI: Pagamento dei lavori di riparazione dei danni bellici eseguiti in economia. (2640) 22333		PIERANTOZZI: Crollo dell'edificio scolastico di Via XX Settembre in Civitavecchia. (3081) 22349
BONINO: Pagamento delle pensioni agli ex dipendenti degli enti locali. (3356) 22334		PIGNATELLI: Istituzione di una rivendita di generi di monopolio in Lecce. (3075) 22350
BUZZELLI: Corresponsione in abbcnamento dell'imposta sull'entrata (1911) 22334		POLANO: Cessione delle casermette di Olmedo (Sassari) all'amministrazione comunale. (2277) 22352
CAPALOZZA ED ALTRI: Soppressione dell'E. A. M. (2888) 22335		POLANO: Difesa del comune di Bosa (Nuoro) dalle piene del fiume Temo. (2662) . . . 22352
COLITTO: Sistemazione dei torrenti Val'one e Pile in comune di Sesto Campano. (2998) 22336		POLANO: Sovvenzione statale per gli spettacoli lirici in Sassari. (3154) 22353
COLITTO: Costituzione in Carpinone di un Consorzio per lo sfruttamento della sorgente Sant'Anastasia. (3212) 22336		POLANO: Situazione dell'elaiopolo di Sassari. (3297) 22354
COLITTO: Costruzione del Sanatorio del Molise. (3146) 22337		PUGLIESE: Danni causati dalla mareggiata del gennaio 1950 alla costa Jonica. (1857) 22354
COLITTO: Lavori di arginatura del fiume Carpino. (3215) 22337		RESCIGNO: Destinazione della Scuola nautica della Guardia di finanza. (2285) 22355
DAL POZZO: Mancata assistenza sanitaria degli assicurati dell'I. N. A. M. da parte di numerosi ospedali e farmacie della provincia trevigiana. (3130) 22337		RICCIARDI: Fusione dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, operanti in sinistra del fiume Sarno. (3102) 22355
DE' COCCI: Agevolazioni fiscali e tributarie per le costruzioni edilizie. (2634) . . . 22338		Rocco: Sistemazione della sede stradale della Castellammare-Sorrento-Massalubrense. (3337). 22356
GENNAI TONIETTI ERISIA: Applicazione della I. G. E. agli ospedali. (3174) . . . 22340		SAIJA: Difesa delle esportazioni agrumarie all'estero. (3372) 22356
GIAMMARCO ED ALTRI: Agevolazioni al personale aggregato delle carceri. (2412) 22341		SAMMARTINO: Approvvigionamento idrico di alcuni comuni del Molise. (2443) . . 22358
GIAMMARCO E FABRIANI: Danni atmosferici nella Conca Sulmonese. (2935) 22342		TRULLI: Istituzione di un Corpo di vigilanza in Canosa di Puglia. (3454) 22358

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

	PAG.
VALLONE: Pagamento degli arretrati dovuti dai comuni alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti. (3357) . . .	22358
VENEGONI ED ALTRI: Rivalutazione delle rendite da infortunio per invalidi e mutilati sul lavoro. (3260)	22359

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se sia possibile istituire una zona di recapito postale per le località di Coronella, Tordani-Gandolfi, Monte Luci, Santissimi Cosma e Damiano, Santa Lucia, nel comune di Pontecorvo (Frosinone); e se almeno si possa alternare, servendosi dello stesso procaccia, il servizio in zona Ravano-Sant'Oliva, attualmente funzionante, con quello nella zona predetta ». (3348).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che la proposta di istituire una zona di recapito postale per le località di Coronella, Tordani-Gandolfi, Monte Luci, Santissimi Cosma e Damiano, Santa Lucia, nel comune di Pontecorvo (Frosinone), ha già formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero e sono stati a suo tempo eseguiti sul posto tutti i necessari accertamenti ispettivi.

« È stato però rilevato che non è possibile includere le località suddette negli itinerari delle attuali tre zone di recapito, a causa dell'eccessiva distanza da due di esse (1/a e 3/a), e del gravoso lavoro cui è già sottoposto il portalettere della 2/a (più prossima alle località in questione) al quale soltanto potrebbe essere affidato l'incarico, ma che non potrebbe espletarlo perché già assorbito nel lavoro per l'intera giornata.

« Non è neanche possibile per ora adottare la soluzione di istituire una quarta zona per servire la sola zona centrale dell'abitato di Pontecorvo, perché dalle statistiche, fatte espressamente compilare, è risultato che in media, soltanto 36 oggetti di corrispondenza al giorno sarebbero recapitati nelle località stesse, distanti dai 5 agli 11 chilometri dal centro del comune.

« La consegna a domicilio dei detti 36 oggetti importerebbe per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con l'istituzione della IV zona, una spesa di circa lire 250.000 annue; spesa che per ora non è compatibile con le limitate disponibilità di bilancio.

« Per quanto riguarda la seconda parte si fa presente che non è possibile neppure alter-

nare, servendosi dello stesso portalettere, il servizio nella zona di recapito di Ravano-Sant'Oliva (attuale III zona) con quello delle zone periferiche di cui è parola, in quanto le citate località sono eccessivamente lontane dall'itinerario di quel portalettere.

« Si assicura, comunque, che la sistemazione delle località in questione sarà costantemente vigilata, al fine di venire tempestivamente a conoscenza se gli oggetti di corrispondenza in arrivo raggiungano una consistenza numerica tale da potere giustificare la istituzione della progettata IV zona ».

Il Ministro
SPATARO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui ai lavoratori infortunati sul lavoro in Germania non è stata pagata la pensione allora assegnata e che loro spetta di diritto ». (3312).

RISPOSTA. — « In proposito si informa che il problema delle pensioni ai lavoratori infortunati sul lavoro in Germania ha già da tempo formato oggetto di studio da parte del Ministero del lavoro.

« Infatti il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 919, stabiliva che l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro corrispondesse, a titolo di anticipazione, una rendita commisurata al salario annuo di lire 24.000 e 18.000, rispettivamente per gli operai e operaie, per i quali risultasse sospesa la corresponsione di rendite per infortunio, dovute da Istituti assicuratori germanici.

« È da tener presente che il decreto su citato aveva soltanto carattere di temporaneità, dovendo parzialmente sanare la grave situazione in cui erano venuti a trovarsi i predetti lavoratori; ma, perdurando tale situazione, il Ministero, in vista della esiguità delle rendite concesse, predisponendo uno schema di disegno di legge che prevedeva la concessione di assegni straordinari ai titolari delle rendite stesse.

« Successivamente, però, il predetto schema di disegno di legge è stato fermato, nella sua ulteriore elaborazione, essendo pervenute notizie, peraltro non ufficiali, secondo le quali qualche istituto assicuratore germanico avrebbe manifestato l'intenzione di riprendere i pagamenti delle rendite per infortunio, sospese per le contingenze belliche.

« Quanto sopra considerato, si può assicurare che, non appena si potranno avere noti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

zie più precise sulle intenzioni degli istituti assicuratori germanici, non si trascurerà di prendere le iniziative del caso ».

Il Ministro
MARAZZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando intende emanare il provvedimento per cui passerebbero impiegati dello Stato i custodi addetti alle carceri mandamentali, i quali giuridicamente già dipendono da codesto Ministero ». (3416).

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che le gravi difficoltà, d'indole diversa, rivelatesi in seguito alla emanazione del testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, che aveva disposto il trasferimento dai comuni allo Stato dei servizi per le carceri mandamentali, portarono alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, con la quale quei servizi venivano conservati ai comuni, salvo un contributo a carico dello Stato, che, in casi speciali, è soggetto a variazioni.

« L'eventuale passaggio dei custodi delle carceri mandamentali nel ruolo degli impiegati statali, implicherebbe necessariamente il passaggio allo Stato dell'intero servizio con le sopraccennate difficoltà ed il notevole aggravamento dell'onere finanziario attuale. Inoltre il sistema di assunzione dei custodi e la mancanza di qualsiasi preparazione, renderebbe poco opportuna la loro assimilazione alla categoria più affine, quella degli agenti di custodia.

« Va rilevata, altresì, l'assoluta impossibilità di mantenere il servizio con l'attuale contingente di personale che, per il prescritto avvicendamento dei turni, dovrebbe essere notevolmente aumentato anche nelle sedi dove, per lo scarsissimo numero di detenuti, è più che sufficiente un solo custode, con la necessità di stabilire una gerarchia attribuendo funzioni di capo ad uno dei custodi, sicché non si potrebbe concepire nessun carcere con meno di tre agenti oltre la guardiana.

Ma una riforma in tal senso sarebbe ostacolata anche dall'assoluta insufficienza dei locali, dove andrebbero sistemati, oltre l'alloggio per il capo, anche un dormitorio per gli agenti celibi ed una casermetta, e, comunque, richiederebbe un riesame delle singole posizioni e la valutazione rigorosa di tutti i requisiti di idoneità con la necessaria dispensa dei custodi che non ne fossero in possesso, determinando anche il trasferimento

degli altri dalle loro sedi di origine, in applicazione di analoga norma vigente per il Corpo degli agenti di custodia e che naturalmente dovrebbe essere estesa anche ai custodi mandamentali.

« Per questo complesso di ragioni, con i mezzi attuali, l'auspicata riforma non appare possibile ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, data l'enorme risonanza destata dalla denuncia per l'assassinio della medaglia d'oro Ettore Muti e dalle relative polemiche di stampa, il Governo intenda portare a conoscenza dell'opinione pubblica i documenti che in proposito debbono esistere presso gli archivi di Stato; e se, in particolare, sulla base di tali documenti, il Governo sia in grado di confermare o smentire l'autenticità del biglietto indirizzato da Badoglio all'allora capo della polizia Senise ». (3451).

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che, essendo in corso da parte dell'autorità giudiziaria indagini concernenti l'uccisione di Ettore Muti, non può portarsi a conoscenza dell'opinione pubblica alcuna notizia relativa ai risultati degli accertamenti in atto, ostandovi il disposto dell'articolo 164 del Codice di procedura penale che fa divieto di pubblicare in qualsiasi modo atti e documenti relativi alla istruttoria penale fino a che degli stessi non siano data lettura nel dibattimento a porte aperte, ovvero, nel caso d'istruzione chiusa, con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che di tale istruzione sia possibile la riapertura ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
TOSATO.

ARIOSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se siano a conoscenza che nella provincia di Genova, oltre agli 8911 lavoratori licenziati nel 1949, già 2937 sono stati dimessi dal lavoro nel primo trimestre 1950 e si sta predisponendo il licenziamento di ben altri 12.000 lavoratori per i mesi venturi; e per sapere se — in considerazione che si tratta di dipendenti di stabilimenti I.R.I. — non ritengano di dover intervenire onde ovviare alle gravi conseguenze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

che in seguito alla accresciuta disoccupazione potrebbero verificarsi nella zona». (3300).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto si fa presente che il piano di ridimensionamento delle aziende liguri dei gruppi Finmeccanica e Finsider, pur prevedendo un alleggerimento della manodopera attualmente occupata, non prevede licenziamenti sulla scala indicata.

« Come è noto, con recenti provvedimenti, si è dato alle suddette aziende meccanico-cantieristiche liguri un assetto razionale, rinnovandone anche i quadri e ponendole nelle migliori condizioni possibili per avviare le stesse al definitivo riassetto.

« Agli operai che dovranno essere dimessi dal lavoro, sono state offerte convenienti ed eccezionali liquidazioni e, contemporaneamente, si è cercato, con opportuna gradualità, di scaglionare nel tempo i licenziamenti stessi.

« Il Governo ha anche adottato, come è noto, un vasto programma di opere pubbliche nell'intento di conseguire cospicui assorbimenti della manodopera locale ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
TOGNI.

BETTIOL FRANCESCO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non intenda intervenire prontamente presso la società Montecatini, perché desista dall'intendimento di trasferire all'estero i propri impianti per la lavorazione dell'alluminio, o per ottenere che eccezione sia fatta per la metallurgica feltrina in provincia di Belluno, negandone, ove occorra, il permesso di trasferimento, e ciò in ossequio alle ripetute affermazioni del Governo di un suo effettivo interessamento sul problema della montagna, che postula la creazione *in loco* di nuove industrie, anziché lo smantellamento di quelle esistenti ». (3085).

« RISPOSTA. — « Come è noto, l'autorizzazione per il trasferimento all'estero di impianti industriali di aziende italiane viene rilasciata a seguito di rigoroso esame condotto dalle Amministrazioni statali competenti.

« Questo Ministero assicura pertanto che la richiesta in questione sarà esaminata con particolare attenzione.

« In tale intesa si fa riserva di comunicare le eventuali determinazioni che saranno adottate al riguardo ».

Il Ministro
TOGNI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire a che la Corte dei conti dia l'autorizzazione di pagamento ai mandati riguardanti lavori di riparazione di danni bellici eseguiti in economia da parroci ed istituti di beneficenza, previa autorizzazione degli uffici del Genio civile, posteriormente alla pubblicazione della legge 27 giugno 1946, n. 35, articolo 3. L'opposizione alla registrazione dei decreti, fatta per esempio dal direttore della Corte dei conti di Firenze ad un notevole numero di pratiche, mette in difficoltà molti istituti e parrocchie, che hanno fra l'altro il merito di aver riparato edifici in tempo per impedire ulteriori maggiori danni derivanti dalle intemperie, facendo così risparmiare cospicue cifre allo Stato.

« L'interrogante inoltre non vede come potranno difendersi gli uffici del Genio civile da eventuali procedimenti giudiziari, che gli interessati intenteranno per il mancato pagamento di lavori autorizzati regolarmente ». (2640).

RISPOSTA. — « Non è possibile, per ragioni istituzionali, intervenire presso la Corte dei conti al fine di indurla a dare corso ai mandati di pagamento da essa trattenuti nell'esercizio del normale controllo di legittimità sugli atti della pubblica amministrazione, relativi ai lavori di riparazione dei danni bellici eseguiti in economia da parroci ed istituti di beneficenza posteriormente alla pubblicazione del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, articolo 3.

« D'altra parte, l'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, anzitutto, prescrive che i lavori direttamente eseguiti dagli interessati agli edifici di culto e a quelli adibiti ad uso di beneficenza, possono essere ammessi a rimborso solo se eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale medesimo e cioè prima del 17 agosto 1946.

« La questione stessa ha già formato oggetto di studi e di proposte da parte di questo Ministero, però essa potrà trovare la sua unica soluzione soltanto in sede parlamentare provvedendosi, eventualmente, alla riforma della legge.

« In merito a quanto sopra affermato, circa eventuali procedimenti giudiziari a carico degli uffici del Genio civile, che dovessero essere intentati da parte degli interessati per il mancato pagamento di lavori autorizzati regolarmente, si fa presente che non si ha notizia di autorizzazioni formali concesse per l'esecu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

zione di lavori di ripristino di edifici di culto a cura diretta delle autorità ed enti interessati e pertanto non si ha motivo di formulare riserve in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BONINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando sarà provveduto all'adeguamento delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali che da anni, pazientemente, attendono fra stenti e privazioni, il riconoscimento del proprio diritto ». (3356).

RISPOSTA. — « I miglioramenti ai pensionati degli istituti di previdenza, stabiliti con la legge 21 novembre 1949, n. 914, decorrenti dal 1° novembre 1948, consistono in un aumento del 30 per cento dell'ammontare della pensione in godimento al 31 ottobre 1948 e nella concessione di un assegno supplementare, variabile con gli anni di servizio, da un minimo di lire 2000 mensili per i titolari di pensione diretta con 20 anni di servizio, fino ad un massimo di lire 4500 per quelli con 40 o più anni di servizio. L'assegno supplementare indiretto è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti degli istituti di previdenza per la determinazione della pensione indiretta nei confronti di quella diretta.

« Quanto all'aumento percentuale del 30 per cento, esso è già da tempo corrisposto ai pensionati nella misura integrale, in seguito alle istruzioni per il suo pagamento impartite tempestivamente agli uffici provinciali del tesoro, con circolare n. 501 del 9 novembre 1949.

« La liquidazione del nuovo beneficio dell'assegno supplementare, eseguita a cura della direzione generale degli istituti di previdenza, risulta invece molto più laboriosa, in quanto richiede — per essere l'assegno stesso commisurato agli anni di servizio — il riesame dei singoli fascicoli dei pensionati.

« Comunque, è da tener presente che di detto assegno i pensionati pure percepiscono da tempo un acconto pari alla misura minima di esso, di lire 2000 mensili per le pensioni dirette e di lire 1000 mensili per le pensioni indirette.

« La differenza tra i miglioramenti definitivi, risultanti in applicazione della legge 21 novembre 1949, n. 914, e gli acconti concessi si riduce, pertanto, al conguaglio tra l'assegno supplementare che può spettare in relazione agli anni di servizio ed i predetti importi minimi di esso già in corresponsione.

« Al fine della sollecita definitiva applicazione dei miglioramenti e del pagamento della differenza suddetta, a conguaglio, presso la direzione generale degli istituti di previdenza, completati i proutuari ed i modelli all'uopo occorrenti, è già da tempo in corso il lavoro di revisione delle singole pratiche di pensione.

« Tale lavoro, riguardante oltre 30.000 pensionati, che viene eseguito in modo organico e spedito, con l'invio agli uffici provinciali del tesoro dei ruoli di variazione per ogni partita, è stato già espletato per circa 18.000 partite e sarà senz'altro ultimato interamente entro il corrente anno ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

BUZZELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere come debba essere esattamente interpretata la locuzione « convenzione scritta », di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1948 (ora decreto ministeriale 17 dicembre 1949), che disciplina la corresponsione in abbonamento dell'imposta sull'entrata da parte dei commercianti esercenti la vendita al pubblico.

« Il Ministero, con nota 60732 del 17 febbraio 1949, ha avuto occasione di precisare che quella locuzione non deve intendersi riferita alla sola esistenza, nei rapporti tra venditori ed acquirenti, di una scrittura formale, ma alla esistenza di un rapporto mediato di vendita concluso anche a mezzo di corrispondenza intercorsa tra le parti o a mezzo di offerta di acquisto per iscritto.

« Siffatto chiarimento non appare soddisfacente e non ha potuto eliminare l'insorgere di dubbi, di sperequazioni e di ingiustizie, che non possono non appesantire la vita amministrativa dell'Azienda.

« Si nota che, per eliminare ogni inconveniente, si dovrebbe limitare l'obbligo di fatturazione alle sole vendite effettivamente compiute per convenzione scritta (cioè contratto), includendo di conseguenza tutte le altre nell'abbonamento, nel quale si dovrebbero comprendere tutte le vendite o prestazioni al dettaglio ». (1911).

RISPOSTA. — « La materia di cui sopra ha trovato una più completa disciplina, diversamente da quanto previsto nei decorsi anni, nel testo unico dell'articolo 11, del decreto ministeriale 17 dicembre 1949, emanato per l'anno corrente, che tassativamente dispone: « sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

pendenza di convenzione scritta o comunque di accordi risultanti da offerta od accettazioni per iscritto, comprese le vendite a pagamento rateale con o senza patto di riservato dominio, come pure le vendite effettuate fuori del negozio dietro ordinazione del cliente fatta in base a cataloghi e simili, ovvero raccolte da incaricati della ditta ».

« La percezione del tributo attraverso il sistema dell'abbonamento, in base all'entrata lorda complessivamente conseguita dal contribuente, costituisce una evidente deroga alle disposizioni fondamentali della legge e trova la sua giustificazione nella necessità di evitare elusioni alla corresponsione del tributo; elusioni che possono facilmente verificarsi ogni qualvolta non è tassativamente previsto l'obbligo dell'emissione di apposito documento per ogni atto economico compiuto.

« Da tale ordine di considerazioni discende la necessità di limitare la sfera di applicazione del sistema dell'abbonamento alle sole vendite che rappresentano scambio contestuale tra venditore e compratore, escludendone tutte quelle altre che traggono invece origine da un qualsiasi accordo scritto, quale ne sia la forma od il contenuto; esistenza di accordo scritto del quale non potrebbesi ignorare l'esistenza ai fini della corresponsione del contributo nei modi normali.

« La norma contenuta nel decreto ministeriale, non impone alcuno specifico aggravio al contribuente, limitandosi a confermare che ogni qualvolta, per volontà delle parti che concorrono a porre in essere l'atto economico imponibile, lo scambio risulta da convenzione scritta, l'imposta è dovuta nei modi normali.

« In varie occasioni è stato chiarito che il concetto di « convenzione scritta » deve essere largamente inteso, nel senso, cioè, che deve porsi sul piano della convenzione scritta non già la sola « scrittura privata bilaterale », bensì ogni e qualsiasi altra forma di contrattazione che trovi la sua conclusione in un accordo scritto, ancorché firmato da una delle sole parti contraenti. Circostanza questa che porta ad equiparare, nel testo del decreto ministeriale, alla « convenzione scritta » anche gli accordi risultanti da offerte od accettazioni per iscritto, le vendite effettuate fuori del negozio in base a catalogo e quelle raccolte a mezzo di appositi incaricati.

« Poiché non sfugge, peraltro, come sia venuta a crearsi una disparità di trattamento per la stessa attività di vendita, a seconda di come essa si realizza, ciò specialmente con la intervenuta riduzione dal 3 al 2 per cento della aliquota d'imposta per le vendite com-

prese nell'abbonamento, in sede di rinnovazione del decreto ministeriale per l'anno 1951, saranno attentamente esaminate le osservazioni che sono state formulate in proposito, tenendo anche conto delle indagini e degli studi già predisposti per stabilire il contenuto e la portata della norma in esame ».

Il Ministro
VANONI

CAPALOZZA, BIANCO E PINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere per quali motivi si ha intenzione di sopprimere l'Ente autotrasporti merci (E.A.M.), che svolge per gli autotrasportatori ogni genere di assistenza e che è oltremodo utile e provvido per questi benemeriti lavoratori; e non ritenga opportuno di accogliere i loro voti soprassedendo alla soppressione dell'Ente stesso ». (2888).

RISPOSTA. — « Il problema dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) ha formato oggetto di attento ed approfondito esame da parte degli organi ministeriali ai fini di adottare la soluzione più idonea in proposito.

« È noto, infatti, che l'E.A.M., ente succeduto all'E.N.A.C., ebbe la sua ragione di esistenza, come altre organizzazioni operanti nel campo dei trasporti, nella situazione anormale e contingente creatasi in dipendenza degli eventi bellici, sicché con il ritorno alla normalità della vita del paese si imponeva la completa revisione della loro posizione e delle loro funzioni.

« Ora, dall'esame suaccennato, si è innanzitutto rilevata la gravità della situazione finanziaria dell'Ente, derivante in primo luogo dal fatto che, col venir meno dei suoi compiti istituzionali, è venuta meno per l'Ente predetto anche la sua principale fonte di finanziamento: infatti, l'E.A.M. attingeva i mezzi per il suo funzionamento anche dal fondo costituito con gli oneri salariali gravanti sul prezzo dei carburanti, oneri che sono stati soppressi sin dal 13 marzo 1950.

« L'altra parte, dei compiti cui oggi adempie l'E.A.M., una parte sono compiti essenzialmente statali, che quindi possono venire svolti direttamente dal Ministero dei trasporti, attraverso la sua organizzazione periferica, con un onere complessivo notevolmente inferiore a quello che comporta il mantenimento in efficienza dell'Ente suddetto; un'altra parte — quelli di carattere assistenziale — possono molto più opportunamente essere svolti dalle stesse associazioni sindacali di autotrasportatori o da enti da queste costituiti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

« Sulla base degli elementi sommariamente accennati, appare evidente l'opportunità di procedere alla soppressione dell'E.A.M., ripetutamente proposta dal Ministero del tesoro, ed alla quale questa Amministrazione non ha potuto non aderire.

« Peraltro, in sede di esame del problema predetto, non si è trascurata la questione relativa al personale dell'E.A.M., ai fini di venire incontro alle esigenze di detti lavoratori. Ed al riguardo si sta esaminando la possibilità di farne assorbire una notevole parte nel personale non di ruolo dell'Amministrazione dei trasporti e di far corrispondere agli altri un trattamento economico di licenziamento sensibilmente più favorevole di quello che viene normalmente corrisposto.

« La questione, nel suo complesso, formerà oggetto di un apposito schema di provvedimento legislativo che verrà quanto prima presentato al Consiglio dei Ministri e, quindi, al Parlamento ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali lavori intende disporre per ovviare ai danni più volte ed anche di recente derivati dallo straripamento del torrente Vallone in contrada Vallone e del torrente Pile in contrada Pile di Sopra della frazione Roccapipirozzi, del comune di Sesto Campano (Campobasso) ». (2998).

RISPOSTA. — « Le zone attraversate dai torrenti Vallone e Pile in comune di Sesto Campano, non ricadono in comprensorio di bonifica, e pertanto non esiste attualmente alcuna possibilità di intervento diretto dello Stato per la sistemazione di detti torrenti, come opera di bonifica.

« Né è possibile che si intervenga, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010, non sussistendo alcuna minaccia ai centri abitati e ad opere pubbliche.

« Dato, peraltro, che le zone in questione sono limitrofe al comprensorio di bonifica della Piana di Venafro e che la sistemazione dei torrenti interessa direttamente il buon assetto idraulico della piana, sarà esaminata la possibilità di promuovere un provvedimento per l'ampliamento del comprensorio di bonifica, in modo da rendere eseguibile l'opera di imbrigliamento e di rimboschimento atta ad ovviare ai danni che ora si verificano.

« Pur con ogni riserva sui risultati della istruttoria, si deve fare presente che essa ri-

chiede laboriosi accertamenti preliminari e che, pertanto, non potrà venire definita in breve tempo ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costituzione in Carpinone (Campobasso) del consorzio per lo sfruttamento, a scopo irriguo, delle acque della sorgente Sant'Anastasia, alla concessione fatta allo stesso di utilizzare una parte di tale acqua per irrigare 40 ettari di terreno ed alla fondatezza o meno della voce, diffusasi a Carpinone, che tale concessione sarà revocata, costruendosi l'acquedotto Sant'Anastasia di Isernia ». (3212).

RISPOSTA. — « Dagli atti esistenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non risulta alcuna pratica riguardante la costituzione in Carpinone (Campobasso) di un consorzio per lo sfruttamento, a scopo irriguo, delle acque della sorgente Sant'Anastasia.

« A seguito di regolare pubblica istruttoria, esperita dall'ufficio del Genio civile di Campobasso, il Ministero dei lavori pubblici deliberò a favore del comune di Isernia la concessione della derivazione di litri-sec. 12 d'acqua dalla detta sorgente Sant'Anastasia per l'alimentazione di un acquedotto sussidiario destinato all'approvvigionamento idrico della parte alta di quella città.

« Con ministeriale del predetto Ministero, 13 aprile 1950, è stata anche accordata a detto comune, a termine dell'articolo 13 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione provvisoria all'immediato inizio dei lavori, in pendenza della concessione definitiva.

« Le opposizioni presentate nel corso della predetta istruttoria dall'Associazione dei coltivatori diretti di Carpinone e dallo stesso comune di Carpinone, che sostenevano che la derivazione a scopo potabile della città di Isernia avrebbe arrecato danni agli usi irrigui praticati, sono state a suo tempo, esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre che dall'ufficio del Genio civile di Campobasso, e ritenute prive di ogni fondamento:

1°) perché le acque della sorgente Sant'Anastasia sono state utilizzate in passato e vengono presentemente utilizzate a scopo irriguo abusivamente, non essendo mai inter-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

venuta per esse alcuna formale concessione che, peraltro, nessuno ha mai chiesta;

2°) perché la pretesa del comune di Carpinone di essere proprietario della sorgente in questione, contrasta con lo spirito della legge sulle acque pubbliche, avuto riguardo alla specifica caratteristica di essa che la fa rientrare, senza dubbio alcuno, tra quelle capaci di soddisfare ad un pubblico generale interesse e quindi tra le acque demaniali;

3°) perché se il comune di Carpinone ha esercitato un certo dominio su tali acque regolandone la distribuzione tra i vari utenti, esso può sempre chiedere la legittimazione dell'utenza abusiva, tanto più che la sorgente Sant'Anastasia, a parere del Genio civile di Campobasso è suscettibile di ulteriore utilizzazione (oltre quella del comune di Isernia), in quanto la medesima, incrementata da molteplici altre sorgenti viciniori, può assumere una portata di litri 100 più che sufficiente per soddisfare alle esigue esigenze irrigue della zona ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*

SEGNÌ.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se risponde ad esattezza la voce, diffusa dalla stampa del Molise, che la costruzione del sanatorio, tante volte promesso a tale regione, dovrà essere autorizzata dalla commissione interministeriale per la formulazione del programma delle opere ospedaliere, da eseguirsi nel Mezzogiorno e nelle isole mediante la concessione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (3146).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato è consapevole della necessità di un sanatorio o di un ospedale sanatoriale in provincia di Campobasso e da tempo si sta adoperando perché i competenti organi finanziari gli mettano a disposizione un nuovo fondo straordinario, che consenta oltretutto il compimento di varie opere in corso, anche la realizzazione di opere nuove. Fra queste è in programma il sanatorio di Campobasso.

« In via subordinata, ove tale assegnazione straordinaria di fondi non venga effettuata o sia di entità così modesta da non consentire l'inizio di opere nuove, potrà essere interessato il Ministero dei lavori pubblici a considerare benevolmente la possibilità di un finanziamento con le disposizioni di favore previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Si deve far presente, peraltro, che essendo il limite

degli impegni che il Ministero può assumere, in base alla citata legge, assai modesto rispetto alle necessità dell'assistenza ospedaliera nel Mezzogiorno e nelle isole, la commissione incaricata di compilare l'elenco delle opere relative non ha fin qui preso in esame il problema del finanziamento degli istituti di cura per tubercolotici e per i malati di mente ».

*L'Alto Commissario
COTELLESA.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere eseguiti i lavori di arginatura del fiume Carpino, i cui continui straripamenti recano enormi danni alla popolazione di Carpinone (Campobasso) ». (3215).

RISPOSTA. — « La zona attraversata dal fiume Carpino in provincia di Campobasso non ricade in comprensorio classificato di bonifica e pertanto non è possibile provvedere alla sistemazione del fiume, come opera di bonifica.

« I lavori richiesti, che non rientrano neppure tra le opere idrauliche di terza categoria, si riferiscono a un breve tratto del fiume (a monte del ponte della nazionale n.47), nel quale, però, i danni causati dallo straripamento delle acque non sono notevoli.

« Non si vede, quindi alcuna possibilità di intervento, a meno che i proprietari non intendessero eseguire i lavori a loro cura, fruendo dei più modesti contributi, previsti dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*
SEGNÌ.

DAL POZZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che gli ospedali tra il Tagliamento e il Piave, ospedali di Conegliano, Motta di Livenza, Oderzo, San Donà di Piave e Vittorio Veneto essendo creditori per circa 80 milioni di lire verso l'I.N.A.M. deliberarono recentemente che a partire dal 1° luglio 1950 si sarebbero rifiutati di ricoverare nei loro ospedali i lavoratori mutuati bisognosi di cure sanitarie; che tale decisione è stata ritardata al 15 luglio, data nella quale anche ospedali di altre provincie rifiuteranno il ricovero di mutuati bisognosi di cure; che per lo stesso motivo diversi farmacisti rifiutano già ai mutuati le normali medicine; e per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda prendere per rimediare a tale stato di cose ». (3130).

RISPOSTA. — « L'accordo convenuto fra numerosi ospedali e farmacie della provincia trevigiana di rifiutare il ricovero ed i medicinali agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, fino a quando quest'ultimo non abbia liquidato gli impegni maturati, si riferisce ad una iniziativa che è conseguente alla difficoltà economica del momento e che va quindi inquadrata nel problema generale.

« È noto, infatti, come l'Istituto si trovi ad affrontare con un gettito contributivo insufficiente, spese assistenziali il cui costo ha subito e subisce aumenti continui e progressivi.

« Così, nel tentativo di sollevare le provincie deficitarie dalle difficoltà economiche attraverso rimesse di fondi sottratti ai bilanci delle sedi provinciali le cui passività sono meno pesanti, la situazione si è andata a poco a poco generalizzando, sì da richiedere l'apertura di crediti bancari o presso enti similari.

« Nonostante l'utilizzo di tali finanziamenti, i crediti vantati dagli ospedali e dalle farmacie, parte dei quali si riferisce all'esercizio 1949, ammontavano alla fine di maggio ad oltre 6 miliardi; per limitarsi alla sede provinciale di Treviso, l'importo complessivo degli impegni si aggira sui 62 milioni. Le ultime rimesse effettuate alla suddetta sede risalgono al 19 giugno per 20 milioni, al 30 giugno per 25 milioni ed al 6 luglio per altri 20 milioni.

« Si confida, pertanto, che, con l'avvenuto pagamento di congrui acconti agli ospedali ed alle farmacie della provincia di Treviso, utilizzando le rimesse suindicate, le amministrazioni ospedaliere e le farmacie sospendano ogni iniziativa contraria agli interessi degli assistiti dall'I.N.A.M., tanto più che altri versamenti saranno effettuati entro breve tempo ».

Il Ministro
MARAZZA.

DE' COCCI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — premesso: che con la legge 2 luglio 1949, n. 408, allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie, sono state concesse agevolazioni fiscali e tributarie, fra cui la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla legge stessa che alcuni uffici delle imposte di

consumo con interpretazione restrittiva, ritengono:

a) esenti dalla imposta di consumo i materiali impiegati:

1°) nelle costruzioni di case popolari, economiche e cooperative effettuate in forza delle disposizioni di cui al titolo primo della legge purché l'inizio dei lavori avvenga fra il 18 luglio 1949 ed il 31 dicembre 1953 e la ultimazione entro il biennio successivo all'inizio (primo comma dell'articolo 16);

2°) nel proseguimento delle costruzioni di case (esclusi, quindi, uffici e negozi) non aventi carattere di lusso, già in corso al 18 luglio 1949, purché l'ultimazione avvenga entro il 17 luglio 1951 (secondo comma dell'articolo 16);

3°) negli ampliamenti di case, comprendenti anche uffici e negozi, non aventi carattere di lusso, purché l'ultimazione dei lavori, iniziati dopo il 18 luglio 1948, abbia luogo entro il 31 dicembre 1955 (articolo 19);

4°) nelle ricostruzioni delle case, comprese quelle di lusso, ma esclusi gli uffici e negozi, comunque distrutti, purché l'inizio e l'ultimazione avvengano nei termini suindicati (articolo 19);

b) soggetti tuttora all'imposta i materiali impiegati:

1°) in epoca antecedente al 18 luglio 1949 (secondo comma dell'articolo 16);

2°) nelle case purché non costruite in forza delle disposizioni di cui al titolo I della legge n. 408, negli uffici e negozi, i cui lavori abbiano inizio dopo il 18 luglio 1949 (non previsti in alcuna disposizione);

3°) nelle case di lusso, eccettuato il solo caso di ricostruzione di edifici comunque distrutti (articoli 16 e 19);

4°) nei notevoli rifacimenti riscossi in abbonamento obbligatorio (non previsti da alcuna disposizione);

che l'interpretazione di cui sopra non si concilia con i concetti informativi della legge, portando altresì alla incongruenza della esenzione dall'imposta di consumo per gli ampliamenti di case private e non per le costruzioni di nuove case non di lusso da parte di privati — se — come è da ritenere — anche le costruzioni di case non di lusso da parte di privati siano esenti da imposta di consumo per i materiali impiegati, e se non credano opportuno emanare comunque, con apposita circolare interpretativa, le istruzioni del caso, anche al fine di evitare le numerose controversie tra i contribuenti ed appaltatori ed uffici ». (2634).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

RISPOSTA. — « In relazione a quanto prospettato circa l'applicazione dell'esonero dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle costruzioni edilizie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, si fa presente quanto segue:

« Nei casi accennati sotto la lettera a) il diritto all'esonero discende direttamente dalla legge e non dà luogo a controversie per la pratica attuazione del beneficio.

« Per quanto concerne, invece, le ipotesi prospettate al punto b) si osserva:

1°) che legittima è la richiesta della imposta sui materiali impiegati anteriormente al 18 luglio 1949, nella costruzione di nuove case, in quanto dal contesto delle varie disposizioni attinenti all'esenzione di cui trattasi (articoli 13, 16, primo e secondo comma e 19) risulta che essa compete dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, dal 18 luglio 1949;

2°) che illegittima è invece la richiesta della imposta sui materiali impiegati in case non di lusso costruite da privati, e ciò in quanto la esenzione prevista dalla legge n. 408 (articolo 16, primo comma) non è limitata, solo alle case non di lusso di cui al titolo I della legge stessa (e cioè alle case costruite dagli enti in detto titolo contemplati), ma si riferisce anche a tutte le case non di lusso, da chiunque costruite. Legittima è invece la richiesta dell'imposta per gli uffici ed i negozi quando essi non siano compresi in case di abitazione (articolo 16, primo comma, ed articolo 13, primo comma);

3°) che è altresì legittima, per le norme citate, la richiesta dell'imposta per le case di lusso;

4°) che pure legittima è la richiesta dell'imposta in via di abbonamento obbligatorio, relativa ai materiali presuntivamente impiegati, dopo i dieci anni dalla ultimazione dell'edificio, nelle riparazioni straordinarie, e ciò in quanto la legge n. 408 non contiene al riguardo alcuna norma di esenzione.

« Si assicura comunque che questo Ministero, già con circolare n. 6 del 20 luglio 1950, n. 3/3562, che si allega in copia, ha impartito opportune istruzioni e chiarimenti per i casi dubbi e non mancherà dall'impartirne altre ove se ne ravvisasse la necessità ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

ALLEGATO

« Allo scopo di agevolare le amministrazioni delle imposte di consumo nell'applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 (pubbli-

cata in *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 18 luglio 1949), si ritiene opportuno chiarire quanto appreso per la parte riguardante la esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione ed in relazione al decreto ministeriale 7 gennaio 1950 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1950), che stabilisce le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della stessa legge n. 408:

1°) *Oggetto e limiti dell'esenzione.*

« Dal contesto delle varie disposizioni attinenti all'esenzione di cui trattasi (articoli 13, 16, primo e secondo comma, e 19) risulta che essa compete dalla data di entrata in vigore della legge — e, quindi, dal 18 luglio 1949 — relativamente ai materiali impiegati:

a) nelle opere di costruzione di case di qualunque tipo e genere — anche se comprendenti negozi ed uffici — non classificabili « di lusso » in base al citato decreto ministeriale 7 gennaio 1950, purché iniziate fra il 18 luglio 1949 ed il 31 dicembre 1953 ed ultimate entro il biennio successivo all'inizio (articolo 16, primo comma, in correlazione all'articolo 13, primo comma);

b) nelle opere di costruzione di case non classificabili « di lusso », come quelle di cui alla precedente lettera a), iniziate anteriormente al 18 luglio 1949 ed ultimate nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge — ossia entro il 17 luglio 1951 — limitatamente ai materiali impiegati a partire dal 18 luglio 1949 (articolo 16, secondo comma);

c) nelle opere di ampliamento delle case non classificabili « di lusso » secondo il menzionato decreto 7 gennaio 1950, ultimate entro il 31 dicembre 1955, e limitatamente ai materiali impiegati a partire dal 18 luglio 1949, quando si tratti di opere iniziate prima della entrata in vigore della legge (articolo 19, prima parte, in correlazione con gli articoli 13, primo comma e 16, primo e secondo comma);

d) nelle opere di ricostruzione di case comunque distrutte, ultimate nel termine di cui alla precedente lettera c) e nei limiti ivi indicati (articolo 19, seconda parte, in correlazione con l'articolo 16, primo e secondo comma).

« In ordine a quest'ultima ipotesi è da rilevare che la esenzione compete qualunque possa essere stata la causa della distruzione dell'originario edificio (evento bellico, disastro tellurico, nubifragio, ecc.) e — in difetto di una espressa limitazione della legge — anche quando la ricostruzione sia di lusso, ove l'edi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

ficio preesistente fosse stato, per le sue caratteristiche, classificato « di lusso » in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1950 più volte citato, tenuto conto che la locuzione « ricostruzione » è riferibile alla riedificazione dell'immobile nelle condizioni preesistenti.

« Naturalmente la esenzione compete, sempre nei limiti di cui sopra, anche quando l'edificio ricostruito sia di tipo più scadente rispetto a quello che preesisteva. Qualora, invece, si passi ad una costruzione di tipo meno scadente e non di lusso (si costruisca, ad esempio, una casa di tipo medio dove ne preesisteva una di tipo popolare) i materiali impiegati nelle opere del nuovo edificio potranno fruire dell'esenzione, ma non come « ricostruzione », ai sensi dell'articolo 19, bensì a norma dell'articolo 16, primo comma e, quindi, purché vengano osservati i limiti di tempo previsti in quest'ultimo articolo.

2°) *Modalità per usufruire dell'esenzione.*

« Agli effetti dell'accertamento dei termini di legge ed in applicazione delle disposizioni relative, per usufruire della esenzione in oggetto gli interessati sono tenuti:

a) a presentare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 44 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, n. 1138, al competente ufficio delle imposte di consumo, denuncia contenente i dati richiesti dal secondo comma di detto articolo, c, nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente n. 1°), l'indicazione della data in cui avranno inizio i lavori;

b) a presentare altra denuncia relativa alla data di ultimazione dei lavori.

« Giova qui ricordare che, secondo quanto è stato chiarito con circolare n. 4001-4098 del 3 marzo 1939, deve intendersi per data di ultimazione dei lavori, agli effetti dell'esenzione in parola, quella del rilascio del certificato di abitabilità o di equivalente licenza.

3°) *Riconoscimento del diritto all'esenzione.*

« Ricevuta la denuncia relativa alla ultimazione dei lavori sarà opportuno che l'amministrazione delle imposte di consumo riconosca il diritto all'esenzione dopo avere accertato che siano stati osservati i termini e le condizioni all'uopo richiesti: in caso contrario, potrà dar corso alla procedura per la riscossione della imposta.

4°) *Pagamento dell'imposta.*

« Nulla è innovato circa l'accertamento e la liquidazione della imposta di consumo per

le costruzioni non riconosciute esenti (di lusso, uffici e negozi isolati, diverse dalle case di abitazione, opere stradali, notevoli rifacimenti, ecc.).

« Per i materiali impiegati nelle costruzioni in corso al 18 luglio 1949 l'imposta va accertata e liquidata, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla parte di costruzione effettivamente eseguita alla predetta data, tenendosi conto, in sede di liquidazione, delle somme già corrisposte, anche se a solo titolo di anticipazione del terzo articolo 46 Regolamento).

« A tal proposito occorre precisare che, ove tale terzo ecceda la somma dovuta per imposta come sopra liquidata, la differenza deve essere rimborsata all'avente diritto, poiché la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge in oggetto, secondo cui « non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate », non si riferisce alle somme versate a titolo di terzo dell'ammontare presunto dell'imposta, dato che tale versamento costituisce, come è noto, solo una misura cautelativa del futuro e non una riscossione a carattere definitivo.

5°) *Contenzioso.*

« Contro l'operato dell'amministrazione delle imposte di consumo gli interessati avranno diritto a ricorrere alle competenti autorità a norma dell'articolo 90 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni e nei termini previsti dall'articolo 345 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Sarà bene precisare, in proposito, che, a seguito della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, le caratteristiche in esso indicate per la identificazione delle case di lusso sostituiscono, agli effetti della imposta di consumo sui materiali da costruzione, quelle eventualmente difformi, contenute nei regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Il Ministro
VANONI.

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario modificare quanto la I Divisione della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette ha disposto con la circolare n. 62633 del 20 maggio 1949, secondo la quale, considerando gli ospedali come privati consumatori, s'impone loro di corrispondere l'imposta generale sull'entrata sulle car-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

ni e sui salumi acquistati per il consumo dei degenti, in base alle singole fatture. Nella stessa disposizione, gli alberghi, i ristoranti e simili sono invece assoggettati ad una semplice imposizione *una tantum*.

« La modifica richiesta alla predetta disposizione dovrebbe estendere l'imposizione *una tantum* agli ospedali per i seguenti motivi:

1°) una buona parte dei ricoverati, circa il 60 per cento, è a carico proprio o a carico di enti assicurativi tipo E.N.P.A.S. e pertanto, in tal caso, l'imposta generale sull'entrata viene già applicata sui conti mensili rassegnati alle amministrazioni ospedaliere. La applicazione della suddetta circolare porterebbe così un doppio versamento della medesima imposta per lo stesso titolo. Imposta per di più corrisposta su fatture e non in abbonamento come concesso agli alberghi, ristoranti, ecc.;

2°) il rimanente dei ricoverati è a carico di enti assistenziali, trattandosi di infermi degenti o dei comuni. Dato che la legge dispone che le diarie di ricovero per i malati poveri siano esenti dalla imposta generale sull'entrata, intendendosi appunto favorire gli enti assistenziali, l'applicazione della suddetta circolare importerebbe la pratica negazione di tale disposizione e costituirebbe un peso non indifferente per i comuni, i consorzi antitubercolari e gli altri enti di pubblica assistenza. Anche nel caso in cui i comuni, avendo diritto alla rivalsa nei confronti degli ammalati e dei parenti degli ammalati, a sensi della legge 3 dicembre 1943, n. 1580, finiscono per scontare l'imposta generale sull'entrata sui conti di rivalsa relativi alle spedalità a loro caricate ». (3174).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta avanzata con la quale si chiede che vengano modificate le disposizioni, impartite con la circolare 20 maggio 1949, n. 62633, per la parte riguardante gli acquisti di carne effettuati dagli ospedali, qualificati come diretti consumatori, e pertanto assoggettati all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, per la vendita al minuto delle carni macellate, si ritiene di dovere far presente che la questione è da ritenersi ormai favorevolmente superata con la circolare 5 agosto 1950, n. 60705, di cui si unisce copia.

« Con la predetta circolare si è chiarito, fra l'altro, che gli acquisti, presso grossisti, di carne macellata, da parte di enti che, come gli ospedali, effettuano prestazioni compren-

sive anche di somministrazioni di vitto, per le quali viene separatamente assolta l'imposta sull'entrata, devono considerarsi compresi nel tributo *una tantum* dovuto a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

« Dato il carattere interpretativo della circolare in parola ne consegue, a modifica di quanto venne stabilito al paragrafo IV della circolare stessa, che per il passato non si può far luogo né a recuperi d'imposta né di penali nei confronti degli enti indicati i quali abbiano provveduto ad effettuare acquisti di carne presso grossisti senza assolvere il tributo.

« Non è possibile altresì consentire la restituzione dell'imposta che sia stata già assolta sugli atti economici della specie, stante le tassative disposizioni che in materia di rimborsi sono contenute nell'articolo 47 della legge 17 luglio 1940, n. 762.

« Pertanto, dato che gli enti in discussione sono stati ammessi all'assolvimento dell'I.G.E. *una tantum* per gli acquisti all'ingrosso di carne macellata, come desiderato, si ritiene soddisfatta la richiesta ».

Il Ministro
VANONI.

GIAMMARCO, FABRIANI E ROCCHETTI.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per sapere, dal momento che gli appartenenti al personale aggregato delle carceri (sanitari e cappellani) sono investiti delle rispettive attribuzioni in forma di semplice incarico, giusta l'articolo 3 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1758 (come è stato risposto a precedente interrogazione n. 1625, il 31 dicembre 1949):

1°) perché non ritenga giusto, in ottemperanza dell'articolo 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, attribuire a tale personale, con decorrenza 1° novembre 1948, la retribuzione mensile degli incaricati superiori addetti a pubblici servizi, come è stabilito nell'allegato III, tabella n. 3 della legge citata;

2°) se al predetto personale, in attesa della riforma del loro stato giuridico ed economico da tempo invocata, non sia dovuto il trattamento di quiescenza, quando per qualsiasi motivo cessi dall'incarico, in considerazione, specialmente, dell'oneroso impegno di dover rendere la propria opera senza alcuna limitazione di tempo e soprattutto in omaggio alle norme legislative vigenti sul contratto di impiego e di lavoro. È da tener particolarmente presente che non pochi sanitari e cap-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

pellani hanno conseguito, durante il servizio prestato, la medaglia di argento al merito della redenzione sociale ». (2412).

RISPOSTA. — « In merito a quanto sopra si comunica quanto appresso:

1°) i sanitari e cappellani, appartenenti al personale aggregato delle carceri, non si annoverano fra i dipendenti dello Stato ma vengono investiti delle rispettive attribuzioni in forma di semplice incarico (articolo 3 regio decreto 30 dicembre 1924, n. 1758); né gli stessi rientrano fra gli « incaricati addetti a pubblici servizi » i quali appartengono ai salariati dello Stato (articolo 1 regio decreto 24 dicembre 1925, n. 2114).

« Per tale ragione non fu possibile attribuire al detto personale aggregato delle carceri la retribuzione mensile degli incaricati superiori addetti ai pubblici servizi, di cui all'allegato III, tabella n. 3, della legge 12 aprile 1949, n. 149.

« Detta legge, come è noto, reca miglioramenti economici ai dipendenti statali (impiegati e salariati) riservando di applicare (articolo 8) detti miglioramenti anche al personale aggregato delle carceri mediante separato provvedimento da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro; provvedimento che questo Ministero predispose e che fin dal 4 settembre 1949 trasmise a quello del Tesoro per la controfirma.

« Tuttavia, in attesa del perfezionamento di tale provvedimento, l'Amministrazione penitenziaria ha già corrisposto agli aventi diritto un congruo acconto.

« Questo Ministero, inoltre tenendo in particolare considerazione la situazione dei sanitari che prestano servizio negli stabilimenti carcerari di Asinara, Capraia, Castiadas, Gorgona, Isili, Mamoè, Pianosa, Santo Stefano e Tramariglio, ha proposto che l'articolo 3 del testo precedentemente trasmesso venisse sostituito con altro inteso ad attribuire ai detti sanitari una retribuzione base di lire 25.000 mensili, oltre le indennità di caro-vita, caro-pane e il premio giornaliero di presenza.

« Ora risulta che il Ministero del tesoro con sua nota diretta a questa Ragioneria centrale ha approvato delle tabelle che aumentano in linea generale del 20 per cento le misure delle retribuzioni vigenti fino al 31 ottobre 1948, salvo per un gruppo di sanitari, per i quali l'aumento è stabilito del 26 per cento, e si è dichiarato in linea di massima favorevole alla sostituzione del citato articolo 3. Cosicché appena il detto ufficio avrà

fatto pervenire la nota di cui sopra, sarà redatto il definitivo decreto interministeriale.

« I miglioramenti economici di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, saranno applicati al personale in parola appena perfezionato il decreto su accennato;

2°) il già citato articolo 3 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, esplicitamente dispone che gli appartenenti al personale aggregato per le carceri « non assumono la qualità di impiegati governativi, né hanno diritto a pensione od a altri vantaggi... ».

« L'Amministrazione penitenziaria non omette peraltro di corrispondere — per i medici — contributi dovuti alla cassa previdenza.

« Né omise di versare, per tutti i cappellani, contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, fino a quando, con l'articolo 5 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venne disposto: « agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'articolo 38 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1828, è elevato da lire 800 a 1500.

« Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

GIAMMARCO E FABRIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritengano opportuno prendere al più presto adeguati provvedimenti, per sollevare dall'estrema indigenza i lavoratori agricoli della Conca sulmonese, colpiti dal violento nubifragio, abbattutosi nella zona il 12 giugno 1950, provocando ingenti danni alle colture e alle abitazioni rurali ». (2935).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il predetto Dicastero, in relazione alla richiesta di cui sopra, comunica che, in difetto di apposite norme legislative e di un adeguato stanziamento di fondi in bilancio, non ha facoltà di poter intervenire a favore degli agricoltori colpiti dall'evento meteorologico in parola.

« Per quanto invece rientra nella competenza del Ministero delle finanze si osserva che, in base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

tasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della qualità e quantità dei prodotti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura che, in base agli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici provinciali, saranno presi a favore dei danneggiati i provvedimenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà possibile adottare.

« Nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949 con gli articoli 13 e 14, erano state proposte agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

« Con tali norme, infatti, si sarebbe resa possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Però, in sede di esame, alla V Commissione senatoriale è sembrato più opportuno — d'intesa con questa Amministrazione — di stralciare gli articoli 13 e 14 allo scopo di far trovare posto a queste norme in disposizioni di carattere generale per gli infortuni predetti.

« Questo Ministero si è impegnato a preparare il relativo provvedimento, che sarà presentato non appena possibile all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

LATORRE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore dei piccoli e dei medi proprietari del-

l'Agro di Laterza (Taranto) e, in genere, a favore di coloro che si sono visti distrutti i raccolti dell'uva dalla furiosa grandinata colà abbattutasi il giorno 4 settembre 1950 ». (3455).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Tale Dicastero fa presente che nei capitoli di bilancio non ha stanziamenti di fondi per erogazioni del genere.

« Per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, si osserva che in base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei prodotti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici che provocano, in via temporanea, e cioè, per un determinato raccolto, la perdita, parziale o totale, dei prodotti del fondo, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, comunque, che è stata già interessata l'Intendenza di finanza di Taranto, affinché riferisca sollecitamente circa la natura ed entità dei danni arrecati dalla grandinata di cui trattasi; per un completo esame della questione.

« Si fa presente, inoltre, con l'occasione, che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, con gli articoli 13 e 14 erano state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

« Con tali norme, infatti, si sarebbe resa possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Però, in sede di esame, alla V Commissione senatoriale è sembrato più opportuno — d'intesa con questo Ministero — di stralciare gli articoli 13 e 14, allo scopo di far trovar posto a queste norme in disposizioni di carattere generale per i predetti infortuni.

« Questo Ministero si è impegnato a preparare il relativo provvedimento, che sarà presentato non appena possibile all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Sui provvedimenti che il Governo intende prendere di fronte alla gravissima situazione nella quale si trova l'industria conserviera ittica di Sciacca, e particolarmente in merito alla richiesta riguardante la pressione fiscale e gli erronei accertamenti della polizia tributaria di Agrigento che eleva, ed in maniera esosa, contravvenzioni anche per omissioni di atti puramente formali ». (2842).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Giovà innanzi tutto premettere che la denunziata situazione di disagio, nella quale verserebbe l'industria conserviera ittica di Sciacca, deriva da cause ben più profonde e decisive che non riguardano la pressione fiscale.

« Per quanto riguarda i tributi locali, è da notare che il pesce conservato è soggetto all'imposta comunale di consumo giusta la tariffa generale di cui all'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificata con l'articolo 2 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, mediante tassazione decrescente dal 3 all'1,50 per cento sul valore.

« Detta imposizione, in atto da un ventennio senza che abbia dato luogo ad inconvenienti di sorta, non sembra che possa esercitare un'azione diretta sull'industria conserviera ittica del detto comune, tenuto presente che il tributo comunale, nell'accennata tenue misura, si rende esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti già finiti.

« E poi da aggiungere che il comune stesso nemmeno risulta autorizzato ad applicare, nei sensi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, un diritto sul pesce quale genere di larga produzione locale.

« Per quanto possa riguardare l'imposta comunale sull'industria e la relativa addizio-

nale provinciale è appena da ricordare che detti tributi (articoli 161 e 164 del citato testo unico) si applicano sui redditi già accertati dagli organi statali, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

« Si osserva inoltre che l'industria conserviera ittica viene avvantaggiata con i seguenti benefici fiscali:

a) imbarco in esenzione di carburanti occorrenti all'azionamento dei motopescherecci;

b) esenzione doganale per il pesce fresco presentato all'importazione;

c) esenzione per il petrolio occorrente alla produzione di fonti luminose per la cattura del pesce.

« Per quanto concerne l'imposta sull'entrata, si osserva in massima che il pesce fresco, anche congelato, sconta il tributo *una tantum* in base all'aliquota ridotta del 2 per cento, tributo che, nell'ipotesi della destinazione industriale del prodotto, è dovuto dall'industriale conserviere in occasione dell'acquisto nello Stato o della diretta sua importazione.

« Ora, se si tiene conto che l'imposta sull'entrata trova di regola applicazione, per ogni passaggio, in base all'aliquota del 3 per cento, è evidente che il trattamento di cui già godono i prodotti ittici costituisce la massima agevolazione possibile, compatibilmente non solo con le esigenze di bilancio, ma anche con la economia stessa del tributo in questione e con la necessità di evitare ingiustificate sperequazioni nella sua applicazione.

« Quanto ai prodotti ittici conservati, essi, naturalmente, sono soggetti all'imposta nei modi normali.

« Gli accertamenti operati dalla polizia tributaria per omesso pagamento dell'imposta sull'entrata da parte degli industriali conservieri, come è stato ampiamente riferito dall'Intendente di finanza di Agrigento, traggono origine dall'inosservanza, da parte degli interessati, delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 25 del Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762; disposizioni la cui osservanza è tassativa ai fini dell'unicità dello scambio imponibile ogni qualvolta il trasferimento della merce si verifica per tramite di ausiliari del commercio.

« Ad ogni modo, i trasgressori potranno, a suo tempo, regolarizzare la loro posizione fruendo delle norme equitative contenute nella legge sulla perequazione tributaria in corso di approvazione da parte delle Camere.

« Per quanto concerne da ultimo l'imposizione diretta, il competente Ispettore compar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

timentale di Palermo, in seguito alle disposizioni ad esso impartite ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il presidente dell'Associazione dei conservieri ittici di Sciacca, adottando criteri di accertamento particolarmente miti al fine di eliminare le contestazioni pendenti».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

LIGUORI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali ragioni l'aumento delle pensioni previste dall'accordo 4 luglio 1949 non venga ancora corrisposto ai marittimi, benché sia stato approvato dal Parlamento ». (3389).

RISPOSTA. — « L'aumento delle pensioni marinare previsto dagli accordi sindacali del 4 luglio 1949 è stato sanzionato dalla legge recentemente votata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. La legge sarà pubblicata in questi giorni.

« È stato inoltre provveduto a dar corso al pagamento degli aumenti da essa contemplati corrispondendo un anticipo nella misura di quattro mensilità.

« Gli ulteriori pagamenti saranno fatti al più presto in modo da assicurare la loro regolarità mensile ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*
TAMBRONI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia informato del senso di diffuso malcontento che, nei centri distrutti o danneggiati dalla guerra, ingenera l'assoggettamento, ora in corso, all'imposta sul patrimonio, quali aree fabbricabili, delle aree degli edifici distrutti dalla guerra.

« Si fa presente che l'accertamento di tali imposte a carico dei proprietari che hanno visto totalmente distrutti i loro beni, e non hanno ancora ricevuto dallo Stato indennità di sorta, rappresenta motivo di ben dolorosa ironia, in quanto è espressione di un sistema di rapporti tra Stato e cittadini, che non sembra affatto conforme a criteri di equità e di giustizia distributiva: si chiede, pertanto, che vengano date le dovute istruzioni agli uffici distrettuali delle imposte perché desistano da tali iniqui ed inopportuni accertamenti ». (2878).

RISPOSTA. — « Le aree dei fabbricati danneggiati o distrutti a seguito di operazioni di guerra sono assoggettabili all'imposta ordi-

maria sul patrimonio, soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1948, e all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

« La valutazione dei cespiti danneggiati da eventi bellici, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, è pertanto regolata dall'articolo 69 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 (ex articolo 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131).

« Il primo comma di detto articolo disciplina la valutazione provvisoria dei beni danneggiati, agli effetti della compilazione delle dichiarazioni; il comma secondo concerne, invece, la valutazione definitiva dei medesimi beni, stabilendo come riferimento le condizioni in cui questi si trovavano alla data del 28 marzo 1947.

« In applicazione del predetto secondo comma le aree relitte dai fabbricati distrutti dalla guerra vengono quindi valutate autonomamente — in sede d'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio — tenendo presenti i criteri fissati dall'articolo 9 del testo unico, e cioè in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.

« Comunque, al fine di non aggravare la situazione dei modesti proprietari di fabbricati distrutti dalla guerra, in occasione di una recente conferenza sono state impartite disposizioni agli Ispettori compartimentali delle imposte dirette affinché gli uffici distrettuali nel determinare i relativi patrimoni imponibili agli effetti dei tributi in parola, escludano dal computo le aree che per la loro ubicazione o per altre circostanze non abbiano un valore notevole.

« Si assicura che l'Amministrazione finanziaria non mancherà di raccomandare ai propri organi di procedere con molta moderazione nella valutazione delle aree di cui si discute ».

Il Ministro
VANONI.

MANNIRONI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio e ai Ministri senza portafoglio Campilli e La Malfa.* — « Per sapere le ragioni per le quali lo Stato non ha ancora adempiuto a tutti i suoi obblighi in relazione alla costituzione ed all'effettivo funzionamento del Banco di Sardegna. A distanza di sei anni dalla sua costituzione, il Banco non ha ricevuto il fondo originario di dotazione; e per la mancata approvazione del regolamento per il Comitato tecnico amministrativo, non si è potuto dare inizio alle opera-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

zioni di finanziamento coll'impiego degli ottocento milioni assegnati coll'ultima legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno e che ancora non sono stati messi a disposizione del Banco.

« Le minacciate dimissioni del Consiglio di amministrazione e il diffuso giustificato malcontento della classe industriale, che attende invano le decisioni in ordine alle domande di finanziamento inoltrate da tanto tempo, sono il chiaro sintomo di una situazione che solo l'energico e rapido intervento dei Ministeri interessati, e in particolare del Ministro del tesoro, possono ancora risolvere, prima che sia tardi ». (3361).

RISPOSTA. — « La questione del funzionamento del Banco di Sardegna va riguardata sotto un duplice profilo e cioè come funzionamento dell'azienda bancaria vera e propria e come funzionamento della Sezione di credito industriale del Banco medesimo.

« Il Comitato interministeriale del Credito e risparmio nella seduta del 25 febbraio 1949, approvò lo statuto del Banco di Sardegna che regola le sole operazioni della sezione autonoma di credito industriale; nella stessa seduta venne deciso di rinviare a successivo provvedimento la regolamentazione delle operazioni dell'azienda bancaria.

« Il fondo di dotazione del Banco è fissato in 150 milioni di lire di cui 50 per la Sezione di credito industriale, importo questo che è stato già regolarmente versato al Banco di Sardegna.

« Non sono stati ancora versati i 100 milioni che costituiscono il fondo di dotazione dell'Azienda bancaria sembrando inopportuno il pagamento stesso dato che l'azienda non è ancora in condizione di funzionare; peraltro poiché il banco ha insistito per il versamento dei suddetti 100 milioni è stato da tempo investito della questione il Comitato interministeriale per il Credito e risparmio del quale si attendono le decisioni.

« Per quanto concerne la sezione del credito industriale si precisa che il decreto di approvazione delle norme per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo del Banco 5 settembre 1950 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 12 settembre e che, essendo stati firmati i decreti che autorizzano il pagamento di 800 milioni e di un miliardo, i relativi mandati sono già in pagamento ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

MELIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se gli risulti che la A.Ca.I. (Azienda carboni italiana) stia per procedere all'ulteriore licenziamento di circa un migliaio di operai (600 minatori), 250 dipendenti dell'Azienda agricola ed un centinaio di donne addette alle laverie. In particolare si chiede di conoscere come si concili una così grave falceria di lavoratori dell'Azienda carbonifera con l'asserita imminente ripresa ed incremento delle molteplici attività esplicabili in carboni, di cui ha testé parlato il Ministro dell'industria alla Camera dei deputati.

« Si chiede, altresì, di sapere se e come il Ministro responsabile intende intervenire per evitare un provvedimento così contraddittorio con la politica preannunciata nei riguardi di Carbonia e determinante un ulteriore aggravamento dell'insopportabile stato di disoccupazione nell'Isola ». (2971).

RISPOSTA. — « In merito a quanto sopra si ritiene opportuno premettere che ogni processo di meccanizzazione e rimodernamento di impianti, impone necessariamente qualche sacrificio di unità lavorative, soprattutto nei casi in cui — come appunto quello delle miniere del Sulcis — i sistemi di lavorazione richiedono una radicale e capillare riforma.

« È noto, infatti, che il problema che maggiormente assilla l'Amministrazione dell'azienda è quello di ridurre i propri costi di produzione onde allinearli a quelli internazionali e su tale specifico aspetto della questione il lungo dibattito svoltosi alla Camera dei deputati credo sia stato confortato da cifre e dati, di fatto inoppugnabili.

« Da ciò deriva la necessità di accentuare al massimo il suddetto processo di rimodernamento degli impianti.

« Ciò premesso, si informa che i licenziamenti di cui è cenno non ammontano a un migliaio di operai, bensì sono stati limitati a n. 286 unità (minatori) oltre ad un centinaio di donne addette alle laverie.

« Per quanto riguarda l'azione recentemente svolta da questo Ministero, in favore dell'A.Ca.I. — per attuazione del programma preannunciato dal Governo — si comunica che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

1°) approvazione del prestito E.R.P. per 3.443.000 di dollari;

2°) approvazione del prestito per acquisto di macchinari e attrezzature nell'area della sterlina per importo di 1.486.036 sterline.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

« Sono in corso altri provvedimenti che saranno quanto prima sottoposti all'esame del Parlamento e che si riferiscono al fabbisogno in lire, necessario per l'attuazione del noto programma ».

Il Ministro

TOGNI.

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in merito alla situazione che si è venuta a determinare con l'adozione del franco molino per il grano di produzione nazionale. In base alla disciplina attuale, infatti, vengono ad essere messe in condizione di inferiorità le industrie molitorie sorte in zone di produzione e di esportazione di grano, in quanto tali industrie non hanno alcun beneficio dal franco molino mentre debbono far fronte a maggiori spese di trasporto per poter sostenere la concorrenza delle altre industrie similari nelle zone di vendita degli sfarinati.

« Tale situazione è resa più grave dal fatto che i Consorzi agrari hanno al tempo stesso funzioni di ammassatori e di commercianti ». (3388).

RISPOSTA. — « Prima di entrare nel merito dei sistemi distributivi che potevano essere adottati dallo Stato per il rifornimento di grano all'industria molitoria, e prima di illustrare le ragioni che hanno portato all'adozione del « franco molino », si ritiene opportuno mettere in evidenza la necessità dell'intervento dello Stato medesimo nel campo dell'approvvigionamento e della distribuzione del grano.

« È noto come tuttora l'insufficienza della produzione nazionale rende indispensabile la integrazione con grano di importazione.

« È possibile, pertanto, che lo Stato si disinteressi della distribuzione sia del grano nazionale che di quello estero ?

« La risposta è chiaramente negativa sia per l'uno che per l'altro caso.

« Lo Stato, infatti, deve esercitare una efficace azione di tutela economica della produzione nazionale e non può lasciare che uno dei più importanti prodotti della nostra terra sia interamente alla mercé delle fluttuazioni del libero mercato e, ancora peggio, soggetto alla speculazione. È facile arguire quali ripercussioni, anche di carattere sociale e politico, ne deriverebbero in una Nazione eminentemente agricola come l'Italia, dove l'eco-

nomia di alcune plaghe è basata esclusivamente o prevalentemente sul grano.

« Del resto, pur esercitando questa sua funzione, lo Stato ha limitato il suo intervento ad una aliquota della produzione (ammasso per contingente), lasciando in piena disponibilità del mercato una abbondante parte della produzione medesima (quota libera).

« Per quanto riguarda il grano estero, è chiaro che, finché il mercato internazionale sarà regolato da accordi tra Stato e Stato, che non possono essere subordinati alle particolari necessità contingenti dell'industria molitoria, rientra nella convenienza dell'industria medesima che lo Stato si accoli il compito dell'importazione e della relativa distribuzione, a parte il fatto che anche il grano estero nelle mani dello Stato può costituire una massa di manovra per equilibrare il mercato interno.

« Ciò premesso, all'inizio della campagna di consumo 1950-51, il grano controllato dallo Stato, per il quale occorre emanare le norme distributive, era costituito:

a) da grano nazionale (ammasso per contingente) immagazzinato nelle zone di produzione;

b) da grano estero in arrivo, via mare, ai porti, da avviare parzialmente anche nei depositi dell'interno per l'insufficienza dei depositi portuali e per le necessità di costituire la scorta.

« A tale grano di manovra statale era da aggiungere quello nazionale di quota libera non soggetto ad alcuna particolare norma distributiva.

« Di fronte a tale situazione, l'industria molitoria alla quale il grano doveva essere distribuito poteva, a grandi linee, essere divisa in due grandi gruppi:

molini ubicati nelle zone di produzione (di prevalenza Italia settentrionale e centrale);

molini costieri (Italia meridionale e insulare, oltre alla Liguria).

« È evidente, anzitutto, come l'esistenza di un mercato libero di proporzioni affatto indifferenti, giocasse esclusivamente e notevolmente a favore del primo gruppo. È chiaro che i molini dell'Emilia, ad esempio, trovano una sensibile maggiore convenienza a rifornirsi del grano locale di quota libera che non i molini di Napoli e di Bari che devono attingere ai mercati, se non del Veneto e dell'Emilia, per lo meno delle Marche e dell'Umbria. Il minor onere per il trasporto degli sfarinati dall'Emilia alla Puglia e alla Campania nei confronti di quello che i molini di Napoli e di Bari devono sopportare per andare nell'Italia centrale o settentrionale a procurarsi il grano,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

consente alle industrie settentrionali di vendere in concorrenza i loro prodotti anche nelle regioni meridionali.

« E di questo lo Stato non può non tener conto nello stabilire i criteri di distribuzione delle quote di sua pertinenza.

« Vediamo ora quali avrebbero potuto essere tali criteri.

« Il sistema che maggiormente si approssima alla completa libertà di mercato, è compendiato nelle formule già adottate nell'annata 1949-50 e cioè il « franco ammasso » per il grano nazionale e il « franco porto » o « franco magazzino interno di deposito » per il grano estero.

« L'esperienza negativa dello scorso anno ha però dimostrato l'irrazionalità di detto sistema ed ha messo sufficientemente in luce i gravi inconvenienti che ne derivano.

« Il « franco ammasso » per il grano nazionale determina, indubbiamente, una posizione di netto privilegio per i molini delle zone di produzione che, ai vantaggi di avere a portata di mano la quota libera, assommano anche quelli di poter attingere, con limitati oneri di trasporto, pure il grano nazionale di manovra statale.

« A parte questa evidente sperequazione, occorre anche considerare che nella campagna decorsa — e ciò indubbiamente si sarebbe verificato anche nella annata 1950-51 — i molini delle zone costiere o comunque non di produzione, dopo aver attinto ai magazzini di ammasso delle regioni più vicine, quando sono stati costretti a sorpassare i limiti della convenienza, hanno interrotto i ritiri riducendo o addirittura fermando la loro produzione.

« Da ciò è derivato che ad un certo momento circa 3 milioni di quintali di grano nazionale di ammasso, immagazzinato nelle zone più distanti dagli stabilimenti di utilizzazione, sono rimasti invenduti e, dato il lungo periodo di permanenza in magazzino, hanno corso il rischio di scondizionarsi.

« Conclusione: rallentamento o arresto dell'attività produttiva di alcuni complessi industriali, particolarmente dell'Italia meridionale e insulare che, fra l'altro, danno lavoro ad una notevole massa d'operai, e possibilità di gravi perdite in un patrimonio nazionale così prezioso per la vita del Paese.

« Per ovviare a tali gravissimi inconvenienti, è stato necessario l'intervento dello Stato che, dal marzo 1950, ha dovuto, mediante la manovra chiamata dell'« avvicendamento », accollarsi, per i movimenti interprovinciali del grano nazionale, la massima parte del-

l'onere di trasporto, lasciando a carico dei molini solo una quota forfettaria di lire 150 al quintale.

« In sostanza, per i trasferimenti interprovinciali del grano nazionale, tutti i molini sono stati messi sullo stesso piano, il che significa che già fin dallo scorso anno si è dovuto fatalmente ricorrere al « franco molino ».

« Né la manovra del grano di importazione poteva consentire di bilanciare a favore dei molini costieri, la sperequazione derivante dalla distribuzione « franco ammasso » del grano nazionale.

« Infatti, se per il grano estero fosse stato possibile adottare esclusivamente il « franco porto » e se tutto il quantitativo importato avesse potuto essere messo a disposizione — secondo le richieste — dell'industria molitoria, il minor onere di trasporto per il grano estero che le industrie costiere avrebbero sopportato nei riguardi delle concorrenti ubicate nelle zone di produzione avrebbe, sia pure in parte, compensato le maggiori spese che tali industrie costiere dovevano sostenere per i trasferimenti del grano nazionale.

« Ma, in realtà, le modeste attrezzature di magazzini dei porti italiani non consentono di costituire depositi di mole rilevante nell'ambito portuale e costringono pertanto lo Stato ad avviare il grano estero anche, e per la massima parte, ai magazzini dell'interno che naturalmente si trovano in misura assai più abbondante nelle zone di produzione dell'Italia settentrionale.

« A parte il fatto che, per quanto riguarda tale grano estero, lo Stato non può immetterlo al consumo a seconda delle richieste dell'industria molitoria ma, per molteplici ragioni intuitive, deve destinare una quantità notevole per la costituzione di scorte.

« Da quanto sopra esposto risulta evidente come le zone maggiormente danneggiate dall'adozione della formula « franco ammasso » e « franco deposito », che nell'ottobre del 1949 aveva sostituito dopo oltre un decennio il sistema del « franco molino » (la cui attuazione è da notare, non aveva mai dato luogo ad inconvenienti degni di nota) erano proprio quelle dell'Italia meridionale e insulare alle quali, al contrario, è cura costante degli organi di Governo di andare incontro.

« Scartata per i motivi sopra riportati la formula del « franco ammasso » si è presentata la necessità di adottare una nuova formula che contemperasse alle esigenze, spesso antitetiche, delle industrie molitorie delle diverse regioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

« Che l'escogitare una nuova formula non fosse eccessivamente facile, lo dimostra anche il fatto che le due Associazioni industriali di categoria (l'una avente competenza territoriale nell'Italia del nord e l'altra nell'Italia centro meridionale e insulare), avevano presentato delle proposte in netto contrasto fra loro:

« L'Associazione italiana fra gli industriali molitori del Nord aveva proposto infatti un piano di attuazione di un « franco molino differenziato » che praticamente rappresenta un compromesso tra il « franco molino integrale » e la formula del « franco ammasso ».

« Tale « franco molino differenziato » consiste nel raggruppare in zone distinte le varie provincie italiane e stabilire, per ciascuna di esse, un prezzo diverso di cessione del grano; prezzo che avrebbe dovuto essere tanto maggiore quanto più le zone prestabilite comprendevano provincie distanti dai luoghi di produzione.

« In sostanza, anche in tal modo i molini delle zone di produzione sarebbero stati messi in condizione di fare una facile concorrenza a quelli delle zone costiere e non di produzione.

« L'Associazione italiana fra gli industriali mugnai e pastai dell'Italia del centro-sud, non aveva potuto invece presentare un piano che avesse raggiunto l'unanimità di tutti i propri rappresentanti. Alcuni di essi, infatti, si erano dichiarati per il « franco molino integrale » o « indiscriminato », e cioè con un unico prezzo nazionale di cessione del grano, altri per il « franco ammasso » o, in linea subordinata, per il « franco molino differenziato », da applicarsi però con criteri del tutto opposti a quelli progettati dall'Associazione degli industriali del Nord.

« Fra queste diverse tendenze e fra i contrastanti interessi, e in vista delle esperienze della precedente annata, lo Stato ha ritenuto allora opportuno adottare il criterio del « franco molino indiscriminato » che viene a porre su uno stesso piano tutti i molini d'Italia ed attuà così il criterio della massima giustizia distributiva e che, fra l'altro, tranquillizza, altresì, lo Stato medesimo su un più razionale smaltimento delle proprie disponibilità.

« L'abolizione del predetto « franco molino » anche se limitato al solo grano di produzione nazionale e, conseguentemente, l'instaurazione del « franco ammasso » o di un « franco molino differenziato », altererebbe la situazione di equilibrio attualmente esistente, a solo esclusivo vantaggio dei molini delle

zone di produzione (che già sono nettamente avvantaggiate dall'esistenza di una notevole quota libera), con gravissimo danno di quelli costieri e delle regioni non produttrici.

« In sostanza, si commetterebbe un atto di assoluta parzialità verso un determinato gruppo di molini e si verrebbe a danneggiare, senza alcun motivo plausibile, proprio quella parte dell'Italia, e cioè le regioni del Mezzogiorno e delle isole, verso la quale è invece diretto ogni sforzo del Governo per il miglioramento delle condizioni economiche.

« Non sembra, infine, inutile mettere in rilievo come tutte indistintamente le nazioni dell'Europa occidentale, indipendentemente dal regime che si sono scelte e dalle concezioni economiche in esse prevalenti, adottano il sistema del « franco molino », a parte il fatto che nella grande maggioranza di tali nazioni l'intervento dello Stato nel settore della distribuzione del grano è assai più esteso e rigido che non nel nostro paese ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*
SEGNI.

PIERANTOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intende prendere perché siano accertate le responsabilità relative al crollo dell'edificio scolastico verificatosi a Civitavecchia il 17 giugno 1950, nella considerazione:

a) che esso avrebbe potuto procurare la morte a centinaia di bambini;

b) che l'edificio era stato costruito ex novo da pochi mesi ed era stato regolarmente collaudato dal Genio civile;

c) che quel crollo non è isolato;

d) che nella stessa Civitavecchia il deprecoato sinistro è da esaminarsi in un quadro di gravi inconvenienti, che mal depongono sul conto dei funzionari del Genio civile e costituiscono non lievi motivi di sfiducia e di turbamento per la cittadinanza, la quale, mentre non è lieta per l'opera di ricostruzione, che vede troppo arretrata rispetto agli altri centri ugualmente provati dalla guerra, vorrebbe almeno essere tranquilla circa la destinazione dei milioni stanziati in suo favore dallo Stato ». (3081).

RISPOSTA. — « Appena avuta notizia del crollo di parte dell'edificio scolastico situato in Civitavecchia in via XX settembre avvenuto il 17 giugno 1950, questo Ministero dispose una immediata ed accurata inchiesta, in seguito alla quale si è ritenuto di riscontrare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

la responsabilità dell'impresa società anonima Michele Ariani per irregolarità di esecuzione e per l'impiego di materiale non idoneo, e quella del personale di direzione e sorveglianza dei lavori per non aver dimostrato la diligenza e la capacità nel rilevare le irregolarità esecutive da parte dell'Impresa. E da rilevare che mercé il pronto intervento dell'ingegnere capo, è stato subito eliminato ogni pericolo sia alla parte restante dell'edificio sia al traffico contiguo e l'Ufficio ha provveduto immediatamente a predisporre la perizia per la ricostruzione che sarà fatta a danno dell'Impresa. Sulla base delle conclusioni a cui si è pervenuti in seguito alla inchiesta sono state già adottate le seguenti misure:

1°) si è invitata l'Avvocatura generale dello Stato a predisporre lo schema di rapporto da presentare all'autorità giudiziaria competente nel caso che l'Avvocatura stessa ravvisi nell'operato dell'Impresa e degli impiegati addetti ai lavori, nonché del collaudatore, gli estremi di reati perseguibili d'ufficio;

2°) si è disposta la sospensione cautelare dall'impiego e dallo stipendio dell'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori e si è provveduto alla istituzione del procedimento disciplinare, mediante contestazione degli addebiti, allo stesso impiegato, nonché a quello incaricato, all'opera della ricostruzione dell'edificio ora crollato, di sovraintendere a tutti i lavori in corso nelle zone;

3°) il procedimento disciplinare sarà evidentemente sospeso ove si instauri il procedimento penale nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga di dover procedere contro gli impiegati stessi;

4°) per quanto riguarda l'impiegato preposto alla direzione dei lavori, a carico del quale sono pure emerse responsabilità, non è stato possibile adottare alcun provvedimento amministrativo, essendo egli stato recentemente collocato a riposo per limiti di età;

5°) è stata infine disposta la sospensione dagli incarichi di collaudo all'ingegnere che aveva provveduto al collaudo dei lavori stessi.

« Spetta ora all'autorità giudiziaria decidere sulle responsabilità di cui debbono rispondere sia l'Impresa che gli impiegati in parola, responsabilità che se accertate, saranno perseguite tanto in via penale che disciplinare e amministrativa.

« In merito al rilievo mosso alla lettera d), si ritiene opportuno far osservare che non è esatta l'affermazione che non sia sufficiente l'opera di ricostruzione dell'abitato di Civitavecchia in quanto, come lo dimostrerà il

prospetto sotto riportato, considerevole è l'insieme dei lavori disposti e condotti a termine nella detta città e non esigua la somma spesa per la ricostruzione:

Abitato:

1°) demolizioni e sgombri	L. 70.980.800
2°) riparazione fabbricati per senza tetto	» 257.552.000
3°) riparazione acquedotti e fognature	» 24.166.000
4°) riparazione strade	» 97.460.000
5°) riparazione scuole	» 46.420.000
6°) riparazione chiese	» 59.217.400
7°) edifici pubblici (riparazione)	» 49.144.000
8°) istituti beneficenza (riparazione)	» 35.839.700
9°) nuovi fabbricati per senza tetto	» 235.685.000
<i>Totale</i>	L. 876.464.900

(lavori eseguiti ed in corso con 207 appalti distinti)

Porto:

1°) ricostruzione banchine — scogliere — calate — opere foranee	L. 465.341.981
2°) edifici portuali	» 74.420.000
3°) attrezzature portuali	» 2.000.000
4°) viabilità portuale	» 54.930.000
5°) opere varie	» 102.970.000
6°) opere ferroviarie	» 111.476.150
	L. 811.138.131
Lavori finanziati di imminente inizio	» 200.000.000
<i>Somma</i>	L. 1.011.138.131

(lavori eseguiti ed in corso con 90 appalti distinti)

Totale generale L. 1.887.603.031

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se l'ispettore compartimentale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in Bari, abbia rispettato lo spirito e la lettera del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, nominando il signor Sansonetti Aldo, di Orazio reggente provvisorio della rivendita

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

ordinaria n. 35 di nuova istituzione nella città di Lecce.

« L'interrogante rileva:

1°) la delibera istitutiva della detta rivendita impone che essa funzioni nel locale contrassegnato dal numero civico 12-C della via Dalmazio Birago;

2°) il detto locale, indicato nel bando di concorso, è di proprietà del signor Marti Tommaso fu Giuseppe — che ne ha libera disponibilità — il quale era uno dei dieci concorrenti alla reggenza provvisoria della medesima rivendita.

« Pertanto sarebbe dovuto risultare — dalle indagini esperite nella fase istruttoria — che il Sansonetti non aveva (e ancora oggi non ha) la disponibilità dell'indicato locale, per cui egli doveva essere escluso dal concorso, ai sensi del primo comma dell'articolo 83 del citato decreto.

« L'interrogante inoltre fa presente che il titolo preferenziale — quale mutilato di guerra, assegno combattente fornito di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare — doveva essere, posposto a quello della concorrente Sponza Mattea vedova Stefanelli, profuga giuliana e titolare per circa venti anni di una rivendita nel suo paese di origine, che per alto sentimento patriottico ha dovuto abbandonare. La preferenza per quest'ultima è rafforzata dallo stato di bisogno — richiamato dall'articolo 93 del ricordato decreto — rispetto alla florida condizione economica del Sansonetti, il quale, oltre ad avere il notevole reddito di un cospicuo patrimonio immobiliare proprio e della moglie, gode di una pensione quale tenente colonnello dell'esercito.

« L'interrogante osserva infine che se la istruzione della domanda del Sansonetti fosse stata eseguita con la dovuta serietà, sarebbe risultato che lo stesso Sansonetti è affetto da inguaribile sordità, e pertanto, ai sensi dell'articolo 86, n. 5, lettera c) del decreto ricordato, inidoneo per inabilità fisica permanente.

« L'interrogante, mentre denuncia la palese compiacenza con cui è stato favorito il Sansonetti — fratello del tenente colonnello della finanza Vittorio Sansonetti, comandante della polizia tributaria della legione di Bari — chiede altresì di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in proposito ». (3075).

RISPOSTA. — « Si premette in linea di fatto che in seguito a concorso indetto a termini dell'articolo 83 dell'Ordinamento dei servizi

di distribuzione e vendita dei generi di Monopolio, approvato col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per l'istituzione di una rivendita generi di monopolio in Lecce, via Dalmazio Birago, l'ispettore compartimentale di Bari con delibera 22 agosto 1949, prescelse per la gerenza provvisoria dell'esercizio il signor Sansonetti Aldo, in quanto fornito di locale idoneo per requisiti intrinseci e per ubicazione ed assistito inoltre da titolo preferenziale a termini del citato articolo 83, quale invalido di guerra e decorato al valor militare.

« Avverso il provvedimento mossero opposizione in via gerarchica alcuni aspiranti rimasti soccombenti fra cui la signora Sponza Mattea vedova Stefanelli, che era stata esclusa dalla nomina per essere risultato il suo locale non idoneo essendo posto in posizione arretrata rispetto alla strada e quindi poco visibile al pubblico.

« Il reclamo della Sponza non poté essere preso in esame perché intempestivo mentre gli altri ricorsi furono riscontrati privi di valido fondamento per cui vennero respinti e confermato il deliberato dell'ispettore.

« In merito ora alla circostanza rilevata, che il locale di via Birago, n. 120, dove deve funzionare l'esercizio, è di proprietà del signor Marti per cui non sarebbe nella piena disponibilità del signor Sansonetti, si osserva che nei concorsi della specie non è richiesta la proprietà da parte degli aspiranti dei locali designati, essendo sufficiente che essi comprovino di poter ottenere l'uso del locale o di porzione di esso da adibire al funzionamento della rivendita in caso di riuscita nella gara.

« Tale condizione è risultata sussistere nei riguardi del Sansonetti, avendo il proprietario del locale signor Marti, dichiarato di concederne l'uso al predetto ove fosse rimasto aggiudicatario dello spaccio.

« Se poi per sopraggiunte circostanze il Sansonetti non potesse più disporre del locale, egli incorrerebbe nella decadenza della assegnazione dell'esercizio.

« Quanto poi alle altre eccezioni sollevate in ordine ad una erronea valutazione dei titoli dei due citati aspiranti Sansonetti e Sponza, si osserva che il già citato articolo 83 stabilisce che nei concorsi della specie la gerenza provvisoria delle rivendite di nuovo impianto deve essere affidata a chi dispone del miglior locale con preferenza, soltanto in caso di parità delle condizioni dei locali offerti, ai concorrenti forniti di benemerienze di guerra,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

quali invalidi o vedove di guerra oppure ex combattenti decorati al valor militare.

« Ora, mentre nei riguardi del Sansonetti sono risultate sussistere, come anzidetto, entrambe le due condizioni (disponibilità di un locale idoneo e titolo preferenziale) nessuna di essa, invece, ricorre nei confronti della Sponza.

« Né poteva costituire, contrariamente a quanto si assume, fattore unico e determinante per l'assegnazione dell'esercizio alla signora Sponza, il fatto che la medesima fosse profuga giuliana, ex esercente di una rivendita generi di monopolio in Pola ed in maggior stato di bisogno in confronto del Sansonetti, dato che non essendo siffatti elementi previsti come titoli valutabili dal citato articolo 83, essi non potevano, nel caso in esame, spiegare efficacia alcuna.

« Circa poi il riferimento fatto all'articolo 93 dell'ordinamento, per avvalorare un obbligo da parte dell'Amministrazione di valutare le condizioni economiche della signora Sponza, si rileva che esso è improprio, in quanto le disposizioni del citato articolo disciplinano aliena materia e precisamente il conferimento per concorso delle rivendite ordinarie di seconda categoria riservate ai grandi invalidi di guerra.

« A conclusione di quanto sopra esposto si comunica che, dopo la presentazione da parte del signor Aldo Sansonetti dei prescritti documenti, compreso il certificato sanitario attestante l'immunità da malattie infettive o comunque contagiose, è stato provveduto ad immetterlo, in data 29 luglio scorso, nella gestione della rivendita di nuovo impianto in Lecce, Via Dalmazio Birago del quale era rimasto aggiudicatario in seguito a regolare concorso.

« Si fa presente, però, che in seguito a denuncia a carico del predetto su una sua presunta sordità, l'interessato è stato invitato ad esibire altro certificato medico onde rilevare se egli sia o meno esente anche da altri difetti od imperfezioni fisiche che possano menomare l'idoneità alla gestione personale, come previsto dal vigente Ordinamento di servizio.

« Si soggiunge che ove il Sansonetti venisse riconosciuto non idoneo verrebbe rimosso dalla gerenza dell'esercizio ».

Il Ministro
VANONI.

POLANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quale corso sia stato dato alla richiesta fatta dalla Direzione generale del Genio del Ministero della difesa, con foglio

n. 80891/D, in data 20 aprile 1948, richiesta con la quale si interessava la Direzione generale del demanio (Ministero finanze) perché provvedesse alla cessione delle casermette attualmente inabitate esistenti nel comune di Olmedo (Sassari) a quella Amministrazione comunale per adibirle ad uso abitazioni ». (2277).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione militare provvede a costruire per proprie esigenze nel comune di Olmedo, durante gli anni 1940-41, sei caseggiati, che nel 1945 furono concessi in uso e custodia ai proprietari del terreno di sedime.

« Successivamente l'Amministrazione militare dismise tali costruzioni (adibite a casermette) e l'Ufficio tecnico erariale di Sassari ne prese possesso per conto del patrimonio dello Stato, determinandone la consistenza e il valore.

« Per quanto le casermette in parola siano da tempo già utilizzate da privati a scopo di abitazione, l'Amministrazione finanziaria ha comunicato all'Intendenza di finanza di Sassari di non essere aliena dal prendere in esame la richiesta del comune di Olmedo intesa ad acquistarle, vendendo al comune il compendio in parola nella situazione di fatto in cui si trova, qualora il comune stesso si impegni a corrisponderne il prezzo di stima determinato dall'Amministrazione, si assuma l'onere di regolarizzare nei confronti dei privati proprietari la posizione del suolo di sedime di cui insistono i manufatti medesimi e si impegni a destinare gli immobili ad alloggio per i senza-tetto.

« Detti senza-tetto, sono praticamente gli attuali abitatori, che potranno conservare i relativi alloggi dei quali si discute, qualora ricorrano nel loro caso gli estremi per essere considerati « senza-tetto ».

« Ove il comune accetti tali condizioni l'Intendenza predetta predisporrà il relativo schema di contratto, che sarà trasmesso a questo Ministero per l'esame definitivo ».

Il Ministro
VANONI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga necessaria, nella prossima assegnazione di fondi, di includere i lavori per la sistemazione idraulica di pianura del fiume Temo nella zona di Bosa (Nuoro).

« Si fa presente che ogni qualvolta si verificano abbondanti precipitazioni, le acque del fiume escono dall'alveo allagando l'agro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

e l'abitato di Bosa, provocando ingenti danni e tenendo la popolazione in continuo stato di allarme.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se l'onorevole Ministro, tenendo conto della gravità della situazione e della continua minaccia gravante sull'abitato di Bosa, non ritenga che l'esecuzione di tale opera (la quale ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, deve essere compiuta a carico dello Stato) debba avere la precedenza, con carattere d'urgenza ». (2662).

RISPOSTA. — « Per difendere la zona del comune di Bosa dalle piene del fiume Temo, che si verificano in occasione di eventi eccezionali, esisterebbero due possibilità ma la realizzazione di esse, per i motivi che saranno qui appresso indicati, non dipende e non può dipendere esclusivamente dalla volontà di questa Amministrazione.

« Infatti una di tali soluzioni sarebbe quella di provvedere alla difesa del suddetto abitato e delle campagne circostanti con opere a monte, consistenti, oltre che nella costruzione di un bacino di ritenuta con uno sbarramento del Temo presso Ponte Enas, anche nella costruzione di altri due bacini.

« Peraltro, le opere suindicate appaiono di costo elevatissimo ed assolutamente sproporzionato ai vantaggi che ne deriverebbero, salvo che alla loro costruzione non contribuisse il capitale privato per lo sfruttamento delle acque a scopo di produzione di energia elettrica o di irrigazione, quest'ultima però assai limitata, data la ristrettezza dei terreni soggiacenti.

« Nei confronti di tale soluzione, deve inoltre rilevarsi che i benefici che se ne potrebbero ritrarre si ridurrebbero, tutto sommato, a garantire in modo non completo, da danni effettivi, una non vasta superficie di terreno coltivato e da allagamenti la parte bassa dell'abitato, mentre, nello stesso tempo, con la costruzione del bacino verrebbe ad essere sommersa una notevole estensione di terreno, tuttora valorizzabile.

« Tali interventi dovrebbero poi essere completati con estese opere di rimboschimento; quali oliveti, ecc., per assicurare un efficace beneficio all'azione di trattenuta e di assorbimento delle acque.

« Non risulta però che finora concorrano le suaccennate favorevoli circostanze, indispensabili per la realizzazione delle opere del concorso del capitale privato e della possibilità di sfruttamento delle acque invase.

« E pertanto dovrebbe farsi ricorso alla seconda soluzione, rappresentata dalle opere di rafforzamento delle difese arginali del fiume in parola e dallo sbocco a mare della fognatura, dato che l'allagamento della parte bassa di Bosa si verifica appunto in conseguenza di rigurgiti di canali della fognatura stessa che sfociano attualmente nel detto fiume.

« Per detti lavori il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna ha già fatto redigere per conto del comune interessato, apposito progetto.

« Comunque, la questione è attualmente allo studio e non può quindi parlarsi di sollecito inizio dei lavori come richiesto.

« Si può assicurare che non mancherà il più premuroso interessamento affinché la soluzione più efficace e di più facile realizzazione possa essere quanto prima trovata ed attuata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere:

1°) se non ritenga di poter accogliere la richiesta fatta dall'Impresa teatro Verdi e dall'Ente concerti di Sassari per una sovvenzione statale di 5 milioni di lire da destinarsi alla organizzazione, in quel capoluogo, di una stagione lirica estiva da tenersi tra l'agosto e il settembre prossimo;

2°) se non intenda assicurare alla città di Sassari una adeguata sovvenzione perché possa essere organizzata una stagione lirica, nel prossimo inverno, che sia all'altezza delle antiche tradizioni artistiche e culturali della popolazione sassarese ». (3154).

RISPOSTA. — « All'Ente concerti di Sassari è stata data una sovvenzione per quattro recite liriche da svolgere in quella città nel periodo aprile-giugno 1950, ma non risulta che tale programma abbia avuto esecuzione.

« Indipendentemente da ciò, non è stato possibile accordare all'Ente ulteriori sovvenzioni, mentre per il periodo estivo è stato solo concesso alla cooperativa De Candia di Cagliari un contributo per 12 recite, con obbligo di toccare le piazze di Sassari e di Nuoro, tenendo anche presente che la predetta cooperativa è composta di professionisti laddove l'Ente concerti è costituito da amatori d'arte.

« Si assicura, comunque, che nel quadro di una revisione generale delle assegnazioni per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

la lirica, verrà esaminata con ogni benevolenza la possibilità di migliorare la situazione della città di Sassari, nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dalle disponibilità di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quale sia l'attuale situazione dell'elaiopolo di Sassari e quali provvedimenti intenda adottare per garantire in vista della prossima campagna olearia che detto elaiopolo venga tempestivamente rimesso in efficienza; e se non ritenga di poter impegnare il proprio interessamento per l'installazione di un moderno impianto di raffineria onde venire incontro agli interessi degli olivicoltori, la cui produzione rappresenta un rilevante apporto all'economia della provincia di Sassari ». (3297).

RISPOSTA. — « L'elaiopolo di Sassari, inizialmente di proprietà di quel Consorzio provinciale dell'olivicultura, passò attraverso i successivi mutamenti subiti dalla organizzazione economica dei produttori, a far parte del patrimonio dell'Ente economico dell'olivicultura.

« Detto Ente ne affidò la gestione — insieme a quella di vari altri impianti congeneri — alla Azienda gestione elaiopoli (A.G.E.) che ne perdette il controllo nel settembre 1943 a causa dei noti eventi bellici. Durante l'interruzione — per effetti della guerra — dei contatti fra la Sardegna e la Penisola, l'amministrazione dell'Elaiopolo fu affidata dal prefetto di Sassari ad un commissario. La gestione commissariale è tuttora in corso.

« Per quanto concerne i lavori da compiere si fa presente che presso questo Ministero è in istruttoria un progetto di riattamento ed ammodernamento, comportante una spesa complessiva di 40 milioni da ammettere a contributo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle opere di miglioramento fondiario. L'Ispettorato compartimentale agrario di Cagliari è stato dal Ministero interessato per l'acquisizione della necessaria documentazione.

« Sul finanziamento deve pronunciare l'E.C.A. in quanto il progetto è compreso fra quelli segnalati alla Missione americana, per il conseguente sblocco dei fondi E.R.P. previsti dall'articolo 4 della lettera d) della legge 23 aprile 1949, n. 165.

« In particolare l'E.C.A. dovrà esaminare la eventualità della concessione di un contributo anche per la installazione della raffineria ».

Il Ministro
SEGNI.

PUGLIESE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per porre rimedio ai gravi danni causati dalla mareggiata del 23 e 24 gennaio 1950, sulla costa Jonica e particolarmente sui comuni di Catanzaro Marina, Cirò e Soverato ». (1857).

RISPOSTA. — « La forte mareggiata del 24 gennaio 1950 ha investito le case di Catanzaro Marina antistanti la battigia, provocando l'allagamento di alcuni locali del pianterreno, nonché i comuni di Cirò e Soverato. I funzionari del Genio civile sono immediatamente intervenuti e hanno constatato che, salvo alcuni danni alle masserizie, non si sono verificati altri danni alle abitazioni e alle persone per cui non si sono resi necessari interventi di pronto soccorso. Venti famiglie, le cui abitazioni erano rimaste più sconvolte, furono momentaneamente ricoverate negli alloggi popolari in corso di rifinitura. Esse poi hanno fatto ritorno alle loro abitazioni. Avverso il fenomeno, che altre volte ebbe a verificarsi, non si possono opporre provvedimenti immediati, ma occorrono opere di carattere duraturo di considerevole costo. Infatti gli allagamenti della Marina di Catanzaro si verificano di frequente e cioè quando il mare è grosso. Quindi occorrerebbe affrontare una spesa rilevante per la protezione dell'abitato con la costruzione di un muro convenientemente terrapienato a tergo e di opportuna sagoma tale da poter costituire anche strada lungo la spiaggia con accessi sia per le barche che per i pedoni. Il problema di cui trattasi è in corso di studio per vedere quale sia la soluzione più conveniente, più razionale e più pratica da adottare. L'ostacolo principale alla attuazione dei detti provvedimenti è costituito dal fattore finanziario, data la scarsa disponibilità di fondi in confronto alle reali e pressanti necessità.

« Qualora sia data la possibilità di intervenire, non si mancherà di tenere nella migliore considerazione le necessità prospettate per Catanzaro Marina, per Cirò per la difesa di quegli abitati mediante opportune opere, avvertendo che per la difesa di Cirò Marina sono stati già appaltati e sono in corso di consegna lavori per un importo di 8 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

« Per quanto riguarda invece la difesa dell'abitato di Soverato, si è d'avviso che nessuna opera sia da costruire, ritenendosi sufficiente il continuo e costante imbonimento della spiaggia a migliorare la situazione delle cose ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.*

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per sapere se non ritenga opportuno — a smentire diffuse voci in contrario — assicurare il comune di Salerno che nessun provvedimento interverrà a revocare la destinazione alla detta città della Scuola nautica della Guardia di finanza, per la istituzione della quale sono imminenti i lavori di ricostruzione della caserma Umberto I ed il comune predetto ha da oltre un anno concretato uno schema di convenzione col comando generale della cennata Arma, che merita la giusta ratifica ministeriale ». (2285).

RISPOSTA. — « Poiché relativamente al problema sollevato sono tuttora in corso laboriose trattative già, però in via di definizione, si informa che si confida di dare quanto prima risposta definitiva ».

*Il Ministro
VANONI.*

RICCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto-legge 13 febbraio 1923, n. 215, alla fusione dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, operanti in sinistra del fiume Sarno, e cioè il consorzio in sinistra Sarno, il consorzio per le acque di Montoro e Sanseverino, e quello di Curaturo, Camarelle, Uscioli, le cui amministrazioni, convinte delle evidenti ragioni di economia di spese, unicità di indirizzo e possibilità di finanziamenti che militano a favore dell'unificazione, ad essa si sono già dichiarate favorevoli.

« A tal fine si fa rilevare che la invocata unificazione — che consentirebbe un più organico assetto giuridico e tecnico del bacino della valle del Sarno — è giustificata e imposta:

a) dalla comune origine storico-giuridica dei tre enti;

b) dall'appartenenza dei singoli comprensori ad un unico bacino idrografico per cui le singole utilizzazioni irrigue delle acque sono interdipendenti;

c) dal rilievo che l'esercizio dell'irrigazione è intimamente connesso a quello della bonifica idraulica, fino al punto da avere i canali principali in servizio promiscuo;

d) dal fatto che, essendo i canali principali di bonifica anche di irrigazione, le opere di irrigazione, a termini dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, sono da riguardarsi quali opere di bonifica e non quali opere di miglioramento fondiario ». (3102).

RISPOSTA. — « Tempo fa venne esaminata la proposta di unificazione di tutti gli enti esistenti nei contermini comprensori di bonifica dell'agro Sarnese e dell'agro Nocerino, in relazione alla necessità di incrementare l'irrigazione in ambedue le bonifiche.

« In merito si rilevò che non era il momento di accogliere la proposta, per i seguenti motivi di indole organizzativa e tecnica:

1°) nessuno degli enti, la cui situazione giuridico-amministrativa è diversa l'una dall'altra, poteva dirsi operante;

2°) alla stregua delle esperienze fatte in casi analoghi, era opportuno evitare sia il formarsi di un nuovo ente fatalmente pletorico, sia attriti ed interferenze che, senza alcuna evidente convenienza pratica, potevano presumibilmente determinarsi in seno all'ente che si voleva costituire;

3°) i Consorzi di irrigazione di Montoro Sanseverino e del Curaturo Camarelle, rientranti nel comprensorio della bonifica dell'agro Nocerino, nessuna attinenza hanno con il fiume Sarno, sia per la diversità di colture che vi si praticano, sia per la diversa orografia dei terreni, sia per condizioni climatiche e sia per le differenti condizioni di uso e distribuzione delle acque;

4°) da conversazioni avute con i diversi interessati era emersa una tale disparità di vedute da far legittimamente supporre che, salvo un atto « de imperio », la unificazione degli enti non poteva verificarsi a breve scadenza.

« Nelle more di una decisione, si ritenne invece di approfondire l'aspetto fondamentale della questione che è quello di irrigare i terreni, per l'interesse generale che esso involge, che va al di là degli interessi dei singoli proprietari.

« Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, propose all'uopo che si facessero a cura dello Stato le opere necessarie a predisporre la irrigazione dei terreni, riservandosi di fornire maggiori det-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

tagli circa la consistenza tecnica e la natura delle opere.

« Ora viene suggerito di far luogo alla fusione dei soli enti esistenti in sinistra del fiume Sarno. La proposta è limitata rispetto a quella precedente e non risulta che sia stata avanzata in via ufficiale.

« Ad ogni modo, nella considerazione che i motivi che scongiurarono di accogliere la primitiva proposta possano non sussistere per quella attuale o che almeno possa trovarsi una favorevole soluzione a quegli ostacoli che tuttora permarrebbero, questo Ministero ha ravvisato la opportunità di disporre in proposito una ulteriore istruttoria. Pertanto sono stati nuovamente interessati i competenti organi periferici perché riesaminino il problema sotto il cennato limitato profilo e riferiscano per le definitive determinazioni ».

Il Ministro
SEGNI.

ROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere intende attuare l'A.N.A.S. per rendere uniforme la sede stradale di una delle vie più belle e panoramiche del mondo, la Castellammare di Stabia-Sorrento-Massalubrense, attualmente ancora intersecata dall'antico tracciato tramviario e per renderla meno tortuosa. Le dette opere dovrebbero svolgersi d'urgenza anche al fine di evitare i continui incidenti stradali ». (3397).

RISPOSTA. — « Solo il tratto che va dall'innesto della strada statale n. 18 presso Torre Annunziata, passa per Castellammare di Stabia e termina a Sorrento fa parte con la denominazione di « Sorrentina » delle strade statali in base al decreto presidenziale di classificazione 26 giugno 1950, n. 601.

« Il tratto Sorrento-Massalubrense non fa parte delle strade statali. Per ciò che riguarda il tratto statale della « Sorrentina » è da far presente che all'atto dell'istruttoria per la classifica si rappresentò la necessità di una spesa di lire 100 milioni per conferire alla strada le caratteristiche di statale. Senonché la richiesta di tale somma non poté aver seguito, di modo che al presente, con gli stanziamenti del bilancio ordinario, non si può provvedere che ai lavori di ordinaria manutenzione della nuova strada.

« Peraltro, date le somme stanziare in bilancio e i notevoli e ben più urgenti interventi a cui l'A.N.A.S. deve provvedere per il miglioramento della rete statale esistente ed in particolare alle depolverizzazioni di strade

anche importanti del Mezzogiorno, è evidente che non si può procedere subito alla esecuzione dei lavori straordinari di miglioramento già preventivati sulla « Sorrentina ».

« Tuttavia entro giusti limiti e con gradualità, si provvederà alla esecuzione di qualche lavoro di miglioramento della strada anzidetta in attesa che il piano per il finanziamento decennale straordinario possa consentire anche la rapida esecuzione dei lavori proposti ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non reputi opportuno emanare apposite norme intese a meglio difendere le nostre esportazioni agrumarie (quella dei limoni in special modo), vietando la spedizione verso l'estero di quei prodotti agrumari che risultino essere sottoposti alla clausola della vendita in commissione ». (3372).

RISPOSTA. — « Sino a tutto il giugno 1940 l'esportazione all'estero dei nostri prodotti ortofrutticoli e agrumari freschi è stata effettuata, nella sua grande maggioranza, con il sistema della vendita « in commissione ».

« Tale sistema è sempre stato caratteristico nel commercio internazionale dei prodotti in questione, soprattutto a causa della natura altamente deperibile di questi ultimi, dei forti rischi connessi con ogni operazione di fornitura e del frazionamento del commercio, fattori tutti che hanno reso piuttosto limitato, da parte dei compratori esteri, il ricorso all'acquisto « a fermo » (cioè con prezzi prestabiliti « franco vagone partenza », « franco confine », ecc.) secondo il quale tutti i rischi dell'operazione vengono assunti dall'acquirente, fin dal momento in cui la merce passa in sua proprietà, nella località prevista di consegna.

« Tale circostanza, ed il fatto che i prodotti ortofrutticoli-agrumari considerati in genere come relativamente non essenziali, devono lottare sui mercati esteri di sbocco contro l'agguerrita e crescente concorrenza delle merci similari esportate da tutti gli altri paesi esportatori, il cui numero e la cui importanza sono andati crescendo nel corso dell'ultimo cinquantennio, hanno fatto sì che in questo settore ha sempre dominato la « legge del compratore », il quale ha tutta la possibilità di scegliere per i suoi acquisti presso quella fonte che gli presenta le condizioni per lui più favorevoli.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

« D'altra parte, il sistema di vendita « in commissione », se presenta indubbiamente degli inconvenienti (quale quello di mantenere, in generale, l'offerta su di un livello piuttosto elevato e di impedire al venditore una esatta conoscenza del mercato e dei prezzi) è stato sempre considerato come un mezzo utile soprattutto nei momenti di crescente concorrenza sui mercati di collocamento, in quanto conferisce al traffico una innegabile elasticità e consente di sfruttare, nel modo migliore, tutte le possibilità che si presentano sugli stessi mercati esteri.

« Questa, è appunto la situazione che ha prevalso nel periodo compreso fra le due ultime guerre mondiali e che caratterizza anche l'attuale dopoguerra.

« Alla metà del 1934 la Germania, il principale mercato di sbocco dei nostri prodotti ortofrutticoli, adottò in via autonoma — nel quadro dei provvedimenti adottati per l'organizzazione del proprio mercato e per il controllo dei cambi e delle valute — il divieto degli acquisti « in commissione ». Di conseguenza, da quella data circa il 50 per cento della nostra esportazione ortofrutticola nel suo complesso dovette essere necessariamente venduta « a fermo ».

« Con il successivo allargarsi a quasi tutti gli altri paesi dei controlli valutari, delle discipline quantitative del traffico, dei contingentamenti, delle licenze, ecc. e per effetto degli analoghi provvedimenti adottati anche dall'Italia, specie dopo lo scoppio del conflitto, l'obbligo della vendita « a fermo », « franco vagone partenza » venne adottato anche dal nostro paese per i prodotti ortofrutticoli e agrumari, con decorrenza dal 1° luglio 1940.

« Nel dopoguerra, appena riprese le relazioni dirette fra l'Italia e gli altri paesi, il regime adottato per la disciplina delle esportazioni prevedeva la possibilità della vendita « in commissione » per le spedizioni effettuate verso i paesi con i quali erano stati stipulati accordi commerciali e di pagamento (*clearings*), mentre per i paesi « a valuta libera » la vendita « in commissione » avrebbe dovuto automaticamente comportare il rilascio di licenza ministeriale. Senonché, tenute appunto presenti le particolari condizioni del nostro mercato ortofrutticolo e l'assoluta necessità di facilitarne l'esportazione, soprattutto nei confronti della Gran Bretagna, venne concessa una deroga specifica, secondò la quale i prodotti in questione potevano essere spediti « in commissione » anche con destinazione verso paesi a valuta libera.

« Secondo le norme attualmente in vigore, la vendita « in commissione » dei prodotti di cui trattasi può essere fatta nei confronti di tutte indistintamente le destinazioni.

« Il problema dell'adozione, totale o parziale, della vendita « a fermo » è stato, nel frattempo, più volte esaminato dalle Amministrazioni responsabili di concerto con l'I.C.E. e con le organizzazioni di categoria competenti, con la risultante che è stata riconosciuta l'inopportunità dell'adozione obbligatoria della vendita « a fermo » (con o senza apertura di credito).

« Le principali ragioni che militano contro l'emanazione di una norma intesa a vietare, come misura generale, la vendita « in commissione » dei limoni e degli altri prodotti ortofrutticoli, sono le seguenti:

1°) i mercati sui quali il collocamento di questi prodotti avviene in prevalenza secondo tale sistema — cioè Gran Bretagna, Belgio, Olanda (aste di Rotterdam), Stati Uniti (aste di New York) sono tutti tipici e tradizionali mercati di « commissione ». Una misura che imponesse unilateralmente, da parte italiana, l'obbligo della vendita « a fermo », potrebbe pertanto provocare gravi reazioni da parte di quei ceti commerciali e determinare un dannoso disinteressamento per i nostri prodotti;

2°) l'adozione di un simile provvedimento presupporrebbe la presenza, nei paesi di destinazione, di una categoria di importatori aventi la capacità di assorbire, in proprio, mediante acquisti « a fermo », tutti i quantitativi da noi esportati verso i rispettivi mercati.

« Si dubita molto che questa condizione potrebbe verificarsi, dato che sui mercati tipicamente « di commissione » gli operatori sono attrezzati ed organizzati quasi unicamente per questo genere di affari e non hanno la possibilità — ammesso che ne avessero la volontà — di modificarsi per trattare i nostri prodotti;

3°) in momenti di produzioni crescenti e di crescente concorrenza, in cui l'inserimento dei nostri prodotti sui mercati esteri ed il mantenimento delle posizioni esige lo sfruttamento di ogni sia pur piccola possibilità, l'adozione obbligatoria della vendita « a fermo » toglierebbe elasticità e, quindi, diminuirebbe la forza penetrativa della nostra esportazione.

« Va poi tenuto presente che una misura del genere dovrebbe anche essere considerata sotto l'aspetto degli impegni assunti in campo internazionale in materia di liberazione degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

scambi e di eliminazione di ogni limitazione, ecc.

« Quanto sopra vale, naturalmente, in linea generale, a prescindere da situazioni particolari che possono consigliare invece la obbligatoria adozione della vendita « a fermo », con o senza l'apertura di credito, per far fronte a specifiche esigenze di determinati mercati importatori; come, ad esempio, per l'esportazione dei limoni negli Stati Uniti d'America; questione comunque che adesso è in corso di esame, in stretto contatto con l'assessorato industria e commercio del Governo regionale siciliano ».

Il Ministro

o LOMBARDO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza che i comuni di Fossalto, Pietracupa e Torrella, nel Molise, completamente privi di acqua, si trovano nella triste situazione di non poter attingere l'acqua neppure ai soliti pozzi di campagna, perché già disseccati dalla crescente siccità; che inoltre, gli stessi comuni, costretti a trasportare l'acqua potabile da centri che distano una trentina di chilometri, mancano persino di carri-botte adatti allo scopo; perché voglia in conseguenza disporre, con l'urgenza che il caso richiede, in maniera da assicurare l'indispensabile approvvigionamento idrico alle rispettive popolazioni interessate ». (2443).

RISPOSTA. — « L'attuale approvvigionamento idrico del comune di Fossalto non presenta carattere di particolare gravità, per quanto il quantitativo di acqua erogato dalla locale fontanina sia ridotto a causa del lungo periodo di magra.

« Per quanto riguarda il comune di Torrella del Sannio, quella popolazione usufruisce dell'acqua attinta da alcuni pozzi e da due piccole sorgenti non condottate. Tale acqua, controllata a mezzo di ripetute analisi, ha sempre dimostrato caratteri di potabilità.

« Il comune di Pietracupa, infine, viene approvvigionato con acqua fornita dal comune di Frosolone, e che viene giornalmente trasportata a mezzo di autobotte.

« Si può comunque assicurare che, salvo l'opera normale di vigilanza devoluta all'ufficio provinciale sanitario, questo Alto Commissariato ha seguito e segue, con particolare attenzione, la situazione igienico-sanitaria nelle suddette località, tanto è vero che, a seguito di richiesta dell'amministrazione comunale interessata, è in corso di erogazione

la somma di lire 200.000 a favore del comune di Pietracupa a titolo di contributo per l'approvvigionamento idrico.

« Qualora gli altri comuni citati, avanzino, tramite la prefettura competente, regolare richiesta di un contributo, la questione verrà esaminata da quest'Ufficio con la massima benevolenza ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.*

TRULLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga ormai giunto il momento di provvedere — con urgenza — alla istituzione, in Canosa di Puglia, di un Corpo di vigilanza tale da garantire la pace e la tranquillità di quei cittadini che, insidiati nella loro integrità fisica, sono in vivissima apprensione per il frequente ripetersi di gravi fatti di sangue provocati da facinorosi i quali agiscono con preoccupante disinvoltura, si da far ritenere che essi siano sostenuti da organizzazioni costituitesi in quella laboriosa cittadina. Le delittuose esumazione del cadavere — di un vigile urbano — che fu poi bruciato barbaramente, il grave ferimento a colpi d'arma da fuoco del carabiniere Giuseppe Natale, per opera di ignoti, rimasti ancor oggi ignoti, e, per ultimo, la uccisione della signora Rinella — il di cui corpo rimase dilaniato letteralmente per lo scoppio di una bomba a mano che era stata lanciata contro tutta la famiglia Rinella che pacificamente rincasava — legittimano questa interrogazione ». (3454).

RISPOSTA. — « I delitti di cui è sopra cenno non hanno alcuna relazione con l'efficienza delle forze di polizia di Canosa.

« I responsabili del più recente crimine sono stati identificati ed arrestati.

« Si soggiunge, comunque, che è stato destinato a Canosa un funzionario di pubblica sicurezza e che la forza di quella sezione guardie di pubblica sicurezza è stata congruamente rafforzata ».

*Il Ministro
SCELBA.*

VALLONE. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato od intendano adottare per alleviare il grave disagio finanziario procurato ai comuni in seguito alla riscossione in unica soluzione, mediante ruolo trasmesso agli esattori, dei contributi dovuti dagli enti locali alla Cassa di previ-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1950

denza per le pensioni ai dipendenti presso la Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 21 novembre 1949, n. 914.

« È da tener presente che, prevedendo la legge la riscossione dei contributi in questione con effetto dal 1° gennaio 1949, ed essendo stata la stessa pubblicata il 22 dicembre 1949, la relativa maggiore spesa non era stata prevista nei bilanci 1950. Inoltre l'ingente importo dell'arretrato dei contributi spesso supera l'ammontare delle tre rate delle imposte comunali scadenti al 22 agosto, 22 ottobre e 22 dicembre 1950, per cui il pagamento in unica soluzione degli stessi, mette i comuni nella condizione di non poter fronteggiare i pagamenti degli impegni indilazionabili ed in particolare delle retribuzioni ai dipendenti.

« L'interrogante chiede agli onorevoli Ministri se non ritengano di esaminare l'opportunità, al fine di eliminare gli inconvenienti denunciati, di ratizzare fino al 31 dicembre 1951 il pagamento dei suddetti contributi ». (3357).

RISPOSTA. — « I nuovi contributi, previsti dalla legge 21 novembre 1949, n. 914, sono dovuti dagli enti locali agli istituti di previdenza dal 1° gennaio 1949 in relazione alla data di decorrenza dei miglioramenti, che hanno effetto dal 1° novembre 1948, pur essendo stata la legge stessa pubblicata nel dicembre dell'anno 1949.

« Non si è ritenuto opportuno di stabilire, con una norma generale, il frazionamento del pagamento dei predetti arretrati dei maggiori contributi dovuti per gli anni 1949 e 1950, considerando che molti enti locali non hanno difficoltà ad eseguirne il versamento in unica soluzione.

« Comunque, è da tener presente che quando per il carico dei contributi arretrati si determinano situazioni debitorie troppo onerose nei confronti dei singoli enti, la Direzione generale degli Istituti di previdenza non manca di esaminare — su domanda degli enti stessi — con la maggiore benevolenza, la possibilità che i contributi in questione, ed in genere quelli per qualsiasi evenienza dovuti riferibilmente agli anni decorsi, siano convenientemente ratizzati. A tale uopo non oc-

corre alcuna nuova disposizione di legge, bastando quelle che già esistono in materia.

« Già in atto sono state accordate ai predetti enti le richieste ratizzazioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
AVANZINI.

VENEGONI, PERROTTI, SMITH E SANTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per conoscere se, visto il grave malcontento diffuso fra i mutilati e invalidi del lavoro che fruiscono di rendite non rivalutate, non intendano porre fine a tale grave e ingiustificata sperequazione, proponendo provvedimenti legislativi atti a sanare l'ingiustizia che tuttora colpisce tale benemerita categoria di lavoratori ». (3260).

RISPOSTA. — « Le rendite da infortunio per invalidi e mutilati sul lavoro, dopo la rivalutazione stabilita con il decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono state rivalutate ancora con la legge 3 marzo 1949, n. 52, che, oltre ad estendere il beneficio agli invalidi di grado non inferiore al 35 per cento, portava la base minima di retribuzione da 60.000 a 120.000 lire (per gli invalidi dal 35 al 49 per cento) e a 180.000 lire per gli invalidi dall'80 per cento in poi.

« Si rileva, così, che per effetto di questo miglioramento le rendite sono state aumentate, a solo un anno di distanza, dal 100 al 200 per cento a seconda delle categorie di invalidi.

« La questione di ulteriori rivalutazioni è particolarmente complessa. Si può comunque assicurare che questo Ministero, nel seguire con la massima attenzione la situazione degli invalidi e mutilati del lavoro, ha già disposto gli studi e le indagini relative, per stabilire quali siano le effettive possibilità onde migliorare le rendite da infortunio ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
MARAZZA.